*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 146° — Numero 4**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 7 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 dicembre 2004.

**Riconoscimento, al sig. Juric Danko, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Juric Danko, nato a Dubrovnik (Croazia) il 1° febbraio 1956, cittadino croato, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale croato di «Inzenjerstrojarstva» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplomirani Inzenjer strojarstva», conseguito presso la «Sveuciliste u Zagrebu-Fakultet Strojarstva i Brodogradnje u Zagrebu» in data 18 aprile 1986;

Considerato inoltre che ha superato l'esame professionale presso il «Republickog Komiteta za Gradevinarstvo, Stambene i Komunalne Poslove i Zastitu Covjekove okoline sr hrvatske» in data 18 aprile 1988;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi del 25 novembre 2003 e del 27 gennaio 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze dei servizi sopra citate;

Preso atto della domanda di riesame presentata dall'istante in data 22 gennaio 2003;

Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria del 24 gennaio 2204;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nella seguente materia: 1) meccanica del volo;

Visto l'art 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano rinnovato in data 25 ottobre 2003, con scadenza il 7 novembre 2005, per lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Juric Danko, nato a Dubrovnik (Croazia) il 1° febbraio 1956, cittadino croato, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulla seguente materia: 1) meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

*d)* L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

*e)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale.

**04A12617**

---

DECRETO 13 dicembre 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Grosello Monica Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Grosello Monica Liliana, nata a Cordoba il 25 marzo 1961, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12. del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Bioquìmicos», conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bioquìmica» presso l'«Universidad Nacional de Cordoba» il 17 ottobre 1988 e inoltre è in possesso della laurea in scienze biologiche, conseguita presso l'Università degli studi di Padova in data 8 luglio 2003;

Considerato che la richiedente è stata iscritta nel «Colegio de Bioquimicos de la provincia de Cordoba» dal 28 febbraio 1989 al 31 marzo 1997 con matricola n. 2919;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;

Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale prodotta dall'istante;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei biologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Visti gli articoli 6 n. 2 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Trento in data 11 dicembre 2003 con scadenza in data 9 novembre 2005, per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Grosello Monica Liliana, nata a Cordoba il 25 marzo 1961, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MELE

**04A12618**

---

DECRETO 13 dicembre 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sultan Carole Janette, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Sultan Carole Janette, nata a Strasbourg il 21 agosto 1977, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale francese di «Psychologue» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplome d'Etudes Universitaires Gènèrales», «Licence de psychologie», la «Maitrise de psychologie» e il «Diplome d'études Superieures Spécialisées (D.E.S.S).» rispettivamente nel 1999, nel 2001, nel 2002 e nel 2003, presso l'«Universitè Louis Pasteur» di Strasbourg;

Considerato che è in possesso dell'«Attestation d'inscripion au repartoire adeli», rilasciato in data 2 ottobre 2003 dal «Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées»;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi in data 14 settembre 2004;

Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, come modificato dal decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277;

Decreta:

Alla sig.ra Sultan Carole Janette, nata a Strasbourg il 21 agosto 1977, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MELE

**04A12619**

DECRETO 13 dicembre 2004.

**Riconoscimento, al sig. Diaconu Edward, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Diaconu Edward, nato a Roman (Romania) il 30 maggio 1973, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer in profilul Electric-specializarea si informatica industriala», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Inginer in profilul Electric specializarea automatica si informatica industriala», conseguito presso l'Universitatea Tehnica Gh Asachi din Iasi» in data 19 agosto 1996 e che il titolo così conseguito di «Inginer in profilul Electric» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute del 24 febbraio 2004 e del 25 maggio 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore dell'informazione e settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano rinnovato in data 23 marzo 2004, con scadenza il 6 maggio 2006;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Diaconu Edward, nato a Roman (Romania) il 30 maggio 1973, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore dell'informazione e settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie:

*a)* per il settore dell'informazione: 1) informazione: elaborazione numerica segnali, 2) metodi matematici per le telecomunicazioni, 3) comunicazioni elettriche, 4) ordinamento e deontologia professionale (quest'ultima solo orale);

*b)* per il settore industriale: 1) costruzione macchine, 2) tecnologie meccaniche, 3) meccanica del volo, 4) ordinamento e deontologia professionale (quest'ultima solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MELE

---

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

*b)* L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento degli esami, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settori dell'informazione e industriale.

**04A12620**

DECRETO 28 dicembre 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Stokart Zoè Chantal Daniel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Stokart Zoè Chantal Daniel, nata a Liegi il 16 aprile 1977, cittadina belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale belga ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciè en sciences psychologiques», conseguito presso l'«Universitè catholique de Louvain» il 5 settembre 1994;

Considerato che è iscritta presso la «Commission des Psychologues» conseguito in data 2 luglio 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 14 settembre 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Stokart Zoè Chantal Daniel, nata a Liegi il 16 aprile 1977, cittadina belga, è riconosciuto il titolo

professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli psicologi - sez. A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MELE

**04A13050**

---

DECRETO 28 dicembre 2004.

**Riconoscimento, al sig. Roselli Laerte Guerrino, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Roselli Laerte Guerrino, nato a L'Aquila il 10 ottobre 1960, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di «Ingeniero civil» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero Civil» conseguito presso l'«Universidad Catolica Andres Bello» in data 7 dicembre 1984;

Considerato che il richiedente è iscritto nel «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 1° luglio 1985;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 settembre 2004;

Visto il conforme parere scritto in atti depositato del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: 1) Architettura tecnica, e 2) deontologia e ordinamento professionale;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Roselli Laerte Guerrino, nato a L'Aquila il 10 ottobre 1960, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: scritta e orale 1) Architettura tecnica e solo orale 2) deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 28 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MELE

---

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale per architettura tecnica e solo orale per ordinamento e deontologia professionale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale.

**04A13051**

DECRETO 28 dicembre 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Grama De Oliveira Neliane, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Grama De Oliveira Neliane, nata a Itarantim (Brasile) il 19 gennaio 1979, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Assistente Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Assistente Social», conseguito presso la «Universidade Catòlica do Salvador» in data 19 giugno 2002;

Considerato inoltre che è iscritta al n. 4474, presso il «Consiglio Regionale di Servizio Sociale 5° Regione» come dichiarato in data 9 giugno 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 settembre 2004 in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione nella sez. B senza applicazione di nessuna misura compensativa;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiomo per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Pavia, in data 9 settembre 2003, con scadenza il 9 aprile 2005, per motivi familiari;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Grama De Oliveira Neliane, nata a Itarantim (Brasile) il 19 gennaio 1979, cittadina brasiliana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MELE

**04A13052**

---

DECRETO 28 dicembre 2004.

**Riconoscimento, al sig. Pavone Enio Enrico, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pavone Enio Enrico, nato a Caracas (Venezuela) il 18 agosto 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale venezuelano di «Inginiero civil» conseguito nel novembre 1999 presso l'«Universidad Vargas» di Caracas, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato inoltre che risulta essere iscritto al «Colegio e ingenieros» del Venezuela dal dicembre 1999;

Considerato altresì che ha documentato il possesso di esperienza professionale;

Considerato infine che ha conseguito un master di II livello, presso il Dipartimento di pianificazione dell'Università di Venezia nel dicembre 2003;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore civile ambientale con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pavone Enio Enrico, nato a Caracas (Venezuela) il 18 agosto 1975, cittadino italiano, e riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza su: architettura tecnica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MELE

---

ALLEGATO *A*

*a)* Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3. ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

**04A13053**

---

DECRETO 28 dicembre 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Joost Doreen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Joost Doreen nata a Halle (Germania) il 24 settembre 1975, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio del titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale «Dipl. lng. (FH)» in «Bauingeniurwesen» conseguito presso lo «Hochoschule fur Technik, Wirtschaft und Kultur» di Leipzig nel febbraio 1997;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore civile ambientale con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi diciotto;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Joost Doreen, nata a Halle (Germania) il 24 settembre 1975, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

*a)* architettura tecnica;

*b)* urbanistica;

*c)* strade, ferrovie e aeroporti.

Roma, 28 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente articolo 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontolgia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

*b)* Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

**05A13054**

DECRETO 28 dicembre 2004.

**Riconoscimento, al sig. Niedziela Andrej, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

VIST0 il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Niedziela Andrej, nato a Gluszyca (Polonia) il 6 luglio 1961, cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio del titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale «Dyplom Ukonczenia Studiow» conseguito presso il Politecnico di Wroclawska (Polonia) nel settembre 1986;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale con l'applicazione di misure compensative:

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in un anno;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Niedziela Andrej, nato a Gluszyca (Polonia) il 6 luglio 1961, cittadino polacco, è riconosciuto il titolo di cui in prernessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri», sezione A settore industriale e l'esercizio della professione.

Art. 2.

II riconoscirnento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà su: Impianti elettrici.

Roma, 28 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MELE

---

ALLEGATO *A*

*a)* Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

*b)* Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionail di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

**04A13055**

---

DECRETO 28 dicembre 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Aviles Hernandez Blanca Esther, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Aviles Hernandez Blanca Ester, nata a Città del Messico il 4 novembre 1980, cittadina messicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto che è in possesso di un titolo accademico professionale «Licenciada en Psicologia» conseguito presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico il 10 aprile 1986;

Preso atto altresì che ha documentato di essere in possesso della tessera professionale, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione il 16 maggio 1986, che la autorizza all'esercizio della professione nella Repubblica messicana;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 27 aprile 2004;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» — sezione A dell'albo professionale — come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Preso atto altresì della domanda di riesame presentata dall'interessata;

Esaminato il certificato attestante esperienza professionale;

Visto il parere della conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004 di non accogliere la domanda di riesame, in quanto l'esperienza è stata acquisita in pochi settori delle varie materie trattate;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Firenze in data 21 luglio 2004 valido fino al 18 agosto 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Aviles Hernandez Blanca Esther, nata a Città del Messico il 4 novembre 1980, cittadina messicana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Psicologia clinica, 2) Teoria e tecnica dei tests.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MELE

---

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrá presentare al Consigllo nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consigtio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

*c)* La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

**04A13056**

---

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Lecce.**

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2432 del 30 novembre 2004, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Lecce ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio di segreteria, ubicato in via F. Rubichi, 39 - Lecce, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista l'ulteriore nota n. 2606 del 28 dicembre 2004, con la quale il predetto direttore, confermando la necessità di procedere alla disinfestazione, ha precisato il mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni 24 e 27 dicembre 2004;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Lecce è accertato per i giorni 24 e 27 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

*Il Capo del Dipartimento:* MANZITTI

**05A00047**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 dicembre 2004.

**Riconoscimento, al sig. Gabuda Marian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Gabuda Marian, cittadino russo, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Medico» conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Gabuda Marian è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 29 giugno 1985 dall'Università statale di medicina di Novosibirsk (Federazione Russa) al sig. Gabuda Marian, nato a Krasnoyarsk (Russia) il 21 maggio 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Gabuda Marian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A12928**

DECRETO 10 dicembre 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bumbac Silvia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bumbac Silvia, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Bumbac Silvia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «medico» rilasciato in data 26 giugno 1996 dall'Università statale di medicina e farmacia «Nicolae Testemitanu» di Chisinau (Repubblica Moldova) alla sig.ra Bumbac Silvia, nata a Chisinau (Repubblica Moldova) il 1º gennaio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Bumbac Silvia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A12929**

DECRETO 10 dicembre 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Em Olga Valeriyevna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Em Olga Valeriyevna, cittadina Kazakistan, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito in Kazakistan, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare alla

richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Em Olga Valeriyevna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 30 giugno 1996 dall'Istituto superiore statale di medicina «S.Z. Asfendiyarova» di Almaty, Repubblica del Kazakhstan, alla sig.ra Em Olga Valeriyevna, nata a Almaty (Kazakhstan) il 28 settembre 1973,è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Em Olga Valeriyevna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A12930**

DECRETO 10 dicembre 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Amato Mariana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Amato Mariana, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Amato Mariana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 16 febbraio 2000 dall'Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Médicas (Repubblica Argentina) alla sig.ra Amato Mariana, nata a Rosario-Santa Fè (Argentina) il 31 marzo 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Amato Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A12931**

DECRETO 10 dicembre 2004.

**Riconoscimento, al sig. Giordano Hernan Enrique, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Giordano Hernan Enrique cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Giordano Hernan Enrique è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 22 marzo 1999 dalla «Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ciencias Medicas», Repubblica Argentina, al sig. Giordano Hernan Enrique, cittadino italiano, nato a La Plata (Buenos Aires), Argentina, il 6 maggio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Giordano Hernan Enrique è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A12932**

DECRETO 15 dicembre 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Medina Maria Florencia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Medina Maria Florencia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico Chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Medina Maria Florencia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 7 marzo 2003 dalla «Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Médicas» (Repubblica Argentina) alla sig.ra Medina Maria Florencia, cittadina italiana, nata a Santa Fè (Argentina) il 2 aprile 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Medina Maria Florencia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A12927**

---

DECRETO 15 dicembre 2004.

**Riconoscimento, al sig. Popa Bogdan Adrian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Popa Bogdan Adrian, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguita ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Popa Bogdan Adrian è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic» rilasciato in data 21 settembre 2001 dal Ministero dell'educazione e della ricerca - Università di medicina e farmacia «Iuliu Hatieganu», Cluj Napoca, Romania, al sig. Popa Bogdan Adrian, nato ad Aiud - Alba (Romania) il 30 agosto 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Popa Bogdan Adrian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A12923**

DECRETO 15 dicembre 2004.

**Riconoscimento, al sig. Perini Guillermo Martin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Perini Guillermo Martin, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abiitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Perini Guillermo Martin è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato nel maggio 2003 dalla «Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de Ciencias Médicas» (Argentina) al sig. Perini Guillermo Martin, cittadino italiano, nato a Trenque Lequen (Buenos Aires - Argentina) il 13 marzo 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Perini Guillermo Martin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A12924**

DECRETO 15 dicembre 2004.

**Riconoscimento, al sig. Orosco Guzman Franklin Elias, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Orosco Guzman Franklin Elias, cittadino boliviano, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Medico Cirujano» conseguito in Bolivia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il deereto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fmi dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella

riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Orosco Guzman Franklin Elias è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico cirujano rilasciato in data 5 dicembre 1995 dalla «Universidad Mayor de San Simon» di Cochabamba, Bolivia, al sig. Orosco Guzman Franklin Elias, nato a La Paz (Bolivia) il 7 luglio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Orosco Guzman Franklin Elias è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A12925**

DECRETO 15 dicembre 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ivaschiv Stela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale alla sig.ra Ivaschiv Stela, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medic pediatric conseguito nella Repubblica Moldova, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 26 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ivaschiv Stela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medic pediatric rilasciato in data 26 marzo 1999 dall'Università statale di medicina e farmacia «Nicolae Testemitanu» di Chisinau (Repubblica Moldova) alla sig.ra Ivaschiv Stela, nata a Chisinau (Repubblica Moldova) il 10 gennaio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ivaschiv Stela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A12926**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 dicembre 2004.

**Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro di Padova.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto il proprio decreto n. 21 del 15 novembre 2002 con il quale è stata ricostituita presso la direzione provinciale del lavoro di Padova la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro nel settore privato, come prevista dall'art. 410 del codice di procedura civile e dalla legge n. 533/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, per il quadriennio 2002/2006;

Richiamato detto provvedimento anche per tutte le situazioni e condizioni conferenti con il presente decreto;

Vista la nota del 6 dicembre 2004, con la quale la dott.ssa Marina D'Este ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente supplente della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Padova, in rappresentanza dei datori di lavoro (Unindustria);

Vista la nota pervenuta in data 6 dicembre 2004, con la quale Unindustria di Padova ha designato l'avv. Silvio Filippi, in sostituzione della dott.ssa Marina D'Este dimissionaria, così;

Decreta:

L'avv. Silvio Filippi, nato a Padova il 9 luglio 1934, è nominato, in rappresentanza dei datori di lavoro, componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime, in sostituzione della dott.ssa Marina D'Este.

Il predetto avv. Silvio Filippi durerà in carica fino alla naturale scadenza della commissione prevista per il 14 novembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 13 dicembre 2004

*Il direttore provinciale:* DRAGO

**04A13038**

DECRETO 14 dicembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Finic a r.l.», in Bari.**

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 17 novembre 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Finic a r.l.», con sede in Bari posizione n. 3766 costituita per rogito del notaio Maria Panessa in data 15 luglio 1978, repertorio n. 241, codice fiscale 01009150721, R.E.A. n. 0180319, registro società n. 10433, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 14 dicembre 2004

*Il dirigente:* BALDI

**04A12988**

DECRETO 15 dicembre 2004.

**Costituzione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Sondrio.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SONDRIO

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 276/2003 che prevede l'istituzione della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso ogni direzione provinciale del lavoro;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004 recante norme in materia di costituzione, di funzionamento e di competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 21 luglio 2004 detta commissione deve essere composta di diritto dal dirigente preposto alla direzione provinciale del lavoro che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 21 luglio 2004 alle riunioni di tale commissione partecipano, a titolo consultivo, anche un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante degli ordini del consiglio provinciale dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979;

Tenuto conto delle designazioni pervenute da parte dei soggetti aventi titolo a far parte di tale organo collegiale;

Decreta:

Ai sensi della normativa richiamata in premessa, presso la direzione provinciale del lavoro di Sondrio è costituita la commissione di certificazione dei contratti di lavoro così composta:

direttore della direzione provinciale del lavoro di Sondrio, presidente sig.ra Gianesini Mariarosa, funzionario del servizio politiche del lavoro;

sig.ra Beltrama Marilena, funzionario del servizio politiche del lavoro;

dott. Vardanega Giovanni Claudio, direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Sondrio;

dott. Speranza Alfonso, direttore della sede provinciale INAIL di Sondrio,

in qualità di componenti di diritto;

sig. Caputo Paolo in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Sondrio;

rag. Martinalli Innocente in rappresentanza degli ordini del consiglio provinciale dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 (Associazione libere professioni della provincia di Sondrio) in qualità di componenti a titolo consultivo.

Al fine di garantire la funzionalità della commissione sono altresì nominati i seguenti componenti supplenti:

funzionario vicario ovvero responsabile del S.P.L. in sostituzione del presidente;

sig. Giacobbi Walter in sostituzione funzionario S.P.L.;

sig.ra Lenarduzzi Bianca in sostituzione funzionario S.P.L.;

dott. Russo Valter in sostituzione rappresentante I.N.P.S.;

sig. Borriero Franco in sostituzione rappresentante INAIL;

avv. Porta Carlo in sostituzione del rappresentante degli ordini del consiglio provinciale dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 (consiglio provinciale avvocati e procuratori legali).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni al TAR della Lombardia sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sondrio, 15 dicembre 2004

*Il direttore provinciale reggente:* BUSI

**04A13007**

DECRETO 16 dicembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «COR.S.A.T. a r.l.», in Milano.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo del quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «COR.S.A.T. a r.l.», con sede in Milano, via Trivulzio n. 30;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente la richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela del lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 6 ottobre 2003 relativo alla società cooperativa «COR.S.A.T. a r.l.», con sede in Milano, via Trivulzio n. 30, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1988, non ha compiuto da allora atti di gestione e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1988);

Decreta:

La società cooperativa «COR.S.A.T. a r.l.», sede legale Milano, via Trivulzio n. 30, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosalia Restivo di Milano in data 22 febbraio 1982, repertorio n. 28840, raccolta n. 3174, B.U.S.C. n. 11284/190669, codice fiscale 06407730156 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1988, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 16 dicembre 2004

*Il direttore provinciale:* TRUPPI

**04A13049**

DECRETO 16 dicembre 2004.

**Scioglimento di due società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione ai relativi procedimenti istruttori inerenti allo scioglimento d'ufficio pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 2004;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) cooperativa «Agricom - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara - corso Umberto n. 94, costituita per rogito notaio dott. Napoleone Cirstiano in data 11 marzo 1986, repertorio n. 125065, codice fiscale n. 01132690684 - B.U.S.C. n. 1150/220239;

2) cooperativa «Conseas», con sede in Pescara - corso Umberto n. 94, costituita per rogito notaio dott.

Gioffrè Nicola in data 23 maggio 1990, repertorio n. 37347, codice fiscale n. 01272340686 - B.U.S.C. n. 1351/247633.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 16 dicembre 2004

*Il direttore provinciale:* PAOLETTI

**04A13043**

DECRETO 16 dicembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Coop. Fin cooperativa d'intermediazione finanziaria a r.l.», in Sesto San Giovanni.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel comma 1 dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Coop. Fin cooperativa d'intermediazione finanziaria a r.l.», con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Cesare da Sesto n. 132;

Vista la nota prot. n. 676 dell'1 marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 27 dicembre 2002 relativo alla società cooperativa «Coop. Fin cooperativa d'intermediazione finanziaria a r.l.», con sede in Milano, via Cesare da Sesto n. 132, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione avvenuta il 24 luglio 1989);

Decreta:

La società cooperativa «Coop. Fin cooperativa d'intermediazione finanziaria a r.l.», sede legale Sesto San Giovanni (Milano), via Cesare da Sesto n. 132, costituita per rogito notaio dott. Pietro Sormani di Milano in data 24 luglio 1989, repertorio n. 69859, raccolta n. 22008, B.U.S.C. n. 13925/249389, tribunale di Monza, registro società n. 42637.

È sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 16 dicembre 2004

*Il direttore provinciale:* TRUPPI

**04A13047**

---

DECRETO 16 dicembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Poligrafica Opera a r.l.», in Milano.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel comma 1 dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Poligrafica Opera a r.l.», con sede in Milano, via Galeazzo Alessi n. 2;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 25 settembre 2002 relativo alla società cooperativa «Poligrafica Opera a r.l.», con sede in Milano, via Galeazzo n. 2, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1991, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1991);

Decreta:

La società cooperativa «Poligrafica Opera a r.l.», sede legale Milano, via Galeazzo Alessi n. 2 (c/o carcere di Milano Opera) costituita per rogito notaio dott. Nicoletta Scherillo di San Donato Milanese in data 13 aprile 1990, repertorio n. 38979, raccolta n. 2847, B.U.S.C. n. 14212/252423, codice fiscale n. 10066750158 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1991, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 16 dicembre 2004

*Il direttore provinciale:* TRUPPI

**04A13048**

DECRETO 16 dicembre 2004.

**Scioglimento di ventotto società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* del codice civile e l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi dei predetti articoli l'autorità amministrativa di vigilanza deve procedere allo scioglimento delle società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese;

Considerato che sono a maggior ragione da inserire nel novero delle società cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che, giunte al bilancio finale di liquidazione, per un eguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze e le funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questa direzione, i verbali di ispezione, le visure camerali, da cui si rileva che le cooperative appresso indicate versano nelle condizioni di cui alle norme richiamate in premessa;

Decreta

lo scioglimento, per la successiva cancellazione dal registro delle imprese di Livorno, delle seguenti società cooperative:

«Cooperativa Primula Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Livorno - via Di Popogna n. 362, costituita per rogito notaio dott. Tavolaccini Paolo in data 7 agosto 1974, repertorio n. 40974 - P.I. 81004550026 - posizione n. 1130/149136;

«Quaranta Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Livorno - Scali del Pesce n. 2, costituita per rogito notaio dott. Alfieri Francesco in data 5 giugno 1990, repertorio n. 68690 - C.F. 00990600496 - posizione n. 1477/248128;

«L'Olea Soc. cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Bibbona (Livorno) - via Campigliese n. 3/*bis*, costituita per rogito notaio dott. Tamma Francesco Paolo in data 24 luglio 1984, repertorio n. 1789 - C.F. 00765790498 - posizione n. 1316/205963;

«Associazione sportiva corse al trotto Pista Gardino Ciampolini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bibbona - via 2 Giugno, costituita per rogito notaio dott. Alterio Anna, repertorio n. 19075 - C.F. 00928690494 - posizione n. 1430/237142;

«La Bastia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno - via Delle Cateratte n. 124, costituita per rogito notaio dott. Alfieri Francesco in data 27 marzo 1979, repertorio n. 44493 - C.F. 00402250492 - posizione n. 1166/167472;

«Cooperativa ortofrutticola Donoratico - Società coperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Castagneto Carducci fraz. Donoratico - via del Mercato, costituita per rogito notaio dott. Pazzaglia Franco in data 9 giugno 1969, repertorio n. 2936 - C.F. 80010230490 - posizione n. 910/108649;

«Cooperativa edilizia Dracena - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Livorno - via De Amicis n. 17, costituita per rogito notaio dott. D'Urso Maria Rosaria in data 14 dicembre 1978, repertorio n. 6437 - C.F. 00385550496 - posizione n. 1150/164273;

«Cofil Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Cecina - viale Della Repubblica n. 18, costituita per rogito notaio dott. Miccoli Mario in data 21 settembre 1978, repertorio n. 4450 - C.F. 00380460493 - posizione n. 1133/162524;

«Soc. cooperativa edilizia La Speranza a r.l.», in liquidazione, con sede in Livorno - via del Giaggiolo n. 19, costituita per rogito notaio dott. Mameli Roberto in data 18 ottobre 1978, repertorio n. 41957 - C.F. n. 80020910495 - posizione n. 1138/162848;

«Società cooperativa a responsabilità limitata Multiservice», in liquidazione, con sede in Livorno - viale Giosuè Carducci n. 27, costituita per rogito notaio dott. Cavallini Marta in data 29 luglio 1986, repertorio n. 5409 - C.F. 00845580497 - posizione n. 1360/221224;

«Cooperativa apicoltori alta Maremma Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Piombino (Livorno) - via Gorgona n. 3, costituita per rogito notaio dott. Morelli David in data 22 novembre 1991, repertorio n. 18494 - C.F. 01035190493 - posizione n. 1511/266559;

«CO.FI.RI. Livorno coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Piombino (Livorno) - via Alessandro Volta n. 25, costituita per rogito notaio dott. Garroni Silvio in data 15 dicembre 1987, repertorio n. 20433 - C.F. 08214110580 - posizione n. 1478/232576;

«Livinservice Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Livorno - via delle Lastre n. 30, costituita per rogito dott. Tamma Francesco Paolo in data 19 febbraio 1990, repertorio n. 32.173 - C.F. n. 00981230493 - posizione n. 1464/245843;

«Coop. A.C.L.I. Torretta a r.l.», in liquidazione, con sede in Livorno, via Cecconi n. 40, costituita per rogito notaio dott.ssa La Polla Rosa Flariana in data 20 marzo 1987, repertorio n. 29193 - C.F. 00872820493 - posizione n. 1380/226702;

«EDI.TO.P. Società cooperativa a r.l.», con sede in Livorno - via Mentana n. 155, costituita per rogito notaio dott. Alfieri Francesco in data 8 febbraio 1993, repertorio n. 73313 - P.I. 01077410494 - posizione n. 1533/261962;

«Credito cooperativo di Livorno S.c.r.l.», con sede in Livorno - via Borra n. 35, costituita per rogito notaio dott. Ferrara Andrea in data 5 dicembre 1996, repertorio n. 550 - C.F. 01200510491 - posizione n. 1627/279526;

«SE.TRA.CO Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Piombino - via Lombroso n. 12, costituita per rogito notaio dott.ssa Lallo Angela in data 5 gennaio 1996, repertorio n. 30107 - C.F. 01169700497 - posizione n. 1598/273656;

«Omnia 92 Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rio Marina (Livorno) - piazza S. D'Acquisto n. 7, costituita per rogito notaio dott. Bartolini Mario in data 14 novembre 1988, repertorio n. 38268 - C.F. 00931900492 - posizione n. 1440/238471;

«CO.PI.TRA. cooperativa piccoli trasportatori Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Livorno - via Sgarallino n. 2, costituita per rogito notaio dott. Farneti Domenico in data 31 gennaio 1958, repertorio n. 13048 - C.F. 00116990490 - posizione n. 605/30354;

«Coop. A.C.L.I. SER.E.N.A. a r.l.», con sede in Livorno - via Cecconi n. 40, costituita per rogito notaio dott.ssa Lapolla Rosa Flariana in data 5 settembre 1986, repertorio n. 26718 - C.F. 00845390491 - posizione n. 1364/221946;

«Pomonte 2000 Società cooperativa a r.l.», con sede in Campo nell'Elba (Livorno) - località Fetovaia, costituita per rogito notaio dott. Sangalli Angelo in data 19 ottobre 1976, repertorio n. 22.346 - C.F. 82002620498 - posizione n. 1115/158847;

«Edil Capraia Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Capraia Isola - via S. Giorgio n. 11, costituita per rogito notaio dott. Alfieri Francesco in data 28 novembre 1994, repertorio n. 76059 - C.F. 01132200492 - posizione n. 1567/269418;

«Aedes nuova società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Livorno - via E. De Amicis n. 13 Quercianella, costituita per rogito notaio dott. Niccoli Mario in data 5 febbraio 1981, repertorio n. 7799 - C.F. 00443350491 - posizione n. 12790/192038;

«Tirrena pulizie Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Livorno - via Indipendenza n. 16, costituita per rogito notaio dott. Alfieri Francesco in data 20 febbraio 1984, repertorio n. 57822 - C.F. 00745510495 - posizione n. 1306/203295;

«Cooperativa edilizia Banditella 5-6-7-8-9-10 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Livorno - largo Duomo n. 15, costituita per rogito notaio dott. Biondi Giovan Battista in data 7 ottobre 1977, repertorio n. 86399 - C.F. 00350930491 - posizione n. 1096/154340;

«Cooperativa L'Albero Azzurro Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Piombino - via Lerario n. 107, costituita per rogito notaio dott. Morelli David in data 15 giugno 1995, repertorio n. 26.564 - C.F. 01155630492 - posizione n. 1579/271255;

«Cooperativa Basket Cecina - S.r.l.», in liquidazione, con sede in Cecina - via Napoli - Palazzetto dello Sport, costituita per rogito notaio dott. Tamma Francesco Paolo, repertorio n. 28.157 - C.F. 00957690498 - posizione n. 1450/242108;

«Produttori olivicoli San Lorenzo Soc. coop. a r.l.», in liquidazione», con sede in Suvereto (Livorno) - via Carbonifera n. 57, costituita per rogito notaio dott. Cristiani Mauro in data 29 ottobre 1984 - repertorio n. 17391 - C.F. 00770280493 - posizione n. 1319/207966.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto può essere impugnato da chi ne ha interesse con formale e motivata domanda presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Livorno, 16 dicembre 2004

*Il direttore provinciale:* PASCARELLA

**04A13003**

---

DECRETO 17 dicembre 2004.

**Cancellazione dal registro delle imprese di quattordici società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciale del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Preso atto dalla disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e dalle visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* citato in premessa, sono sciolte senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore e verranno cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Edilizia il sole a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Onofrio Restivo in data 16 novembre 1968, repertorio n. 85171/4057 - registro REA della CCIAA di Pavia n. 125438 - BUSC n. 666/108101;

2) società cooperativa «Lombardia social turist LST a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Salvatore Sgandurra in data 25 maggio 1978, repertorio n. 18381/2934 - registro REA della CCIAA di Pavia n. 144132 - BUSC n. 1085/160836;

3) società cooperativa «Radio spazio libero a r.l.», con sede in Trovo (Pavia), costituita per rogito notaio Ugo Reitano in data 18 aprile 1979, repertorio n. 11559/2961 - registro REA della CCIAA di Pavia n. 147290 - BUSC n. 1156/172981;

4) società cooperativa «Sviluppo e valorizzazione del territorio a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Francesco Rossolillo in data 17 luglio 1978, repertorio n. 97837/1972 - registro REA della CCIAA di Pavia n. 144435 - BUSC n. 1086/160978;

5) società cooperativa «San Pe' a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Francesco Rossolillo in data 6 ottobre 1973, repertorio n. 50797/937 - registro REA della CCIAA di Pavia n. 134043 - BUSC n. 915/127920;

6) società cooperativa «Provinciale servizi agricoli - Pavia - Copsa a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Salvatore Sgandurra in data 9 novembre 1975, repertorio n. 8119/1417 - registro REA della CCIAA di Pavia n. 138159 - BUSC n. 995/142971;

7) società cooperativa «Bassa pavese a r.l.», con sede in Cura di Carpignano (Pavia), costituita per rogito notaio Giovanni Olivares in data 6 settembre 1974, repertorio n. 140473/32194 - registro REA della CCIAA di Pavia n. 135293 - BUSC n. 958/133978;

8) società cooperativa «Mezzi di comunicazione di massa a r.l.», con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Gregorio Rossi in data 14 giugno 1976, repertorio n. 66901/8922 - registro REA della CCIAA di Pavia n. 140359 - BUSC n. 1026/148103;

9) società cooperativa «Edilizia corallo a r.l.», con sede in Mede (Pavia), costituita per rogito notaio Polani Mario in data 14 marzo 1975, repertorio n. 42969/4714 - registro REA della CCIAA di Pavia n. 136726 - BUSC n. 975/138245;

10) società cooperativa «Edilizia villaggio verde a r.l.», già Villaggio Paronese, con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio Salvatore Sgandurra in data 15 marzo 1974, repertorio n. 5019/705 - registro REA della CCIAA di Pavia n. 134865 - BUSC n. 928/129847;

11) società cooperativa «La casa del popolo a r.l.», con sede in San Giorgio Lomellina (Pavia), costituita per rogito notaio Francesco Bussola in data 28 marzo 1946, repertorio n. 11254/5860 - registro società n. 469 del tribunale di Vigevano - BUSC n. 397/24530;

12) società cooperativa «Edile di Stradella a r.l.», con sede in Stradella (Pavia), costituita per rogito notaio Domenico Botta in data 6 novembre 1948, repertorio n. 7973/5264 - registro società n. 292 del tribunale di Voghera - BUSC n. 367/22359;

13) società cooperativa «Di consumo fra i lavoratori di Albuzzano a r.l.», con sede in Albuzzano (Pavia), costituita per rogito notaio Claudio De Lutti in data 15 agosto 1945, repertorio n. 3461/5749 - registro società n. 1404 del tribunale di Pavia - BUSC n. 333/4190;

14) società cooperativa «Circolo cooperativo lavoratori a r.l.», con sede in Varzi (Pavia), costituita per rogito notaio Vittorio Corbellini in data 21 gennaio 1950, repertorio n. 2340/1673 - registro società n. 327 del tribunale di Voghera - BUSC n. 776/30640.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare, a questa direzione provinciale del lavoro - via Trieste, 25 - 27100 Pavia, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Pavia, 17 dicembre 2004

*Il direttore provinciale:* SIMONELLI

**04A13004**

DECRETO 17 dicembre 2004.

**Cancellazione dal registro delle imprese di ventitre società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione

sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che recita «... l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Considerato che in forza dell'articolo precitato a maggior ragione sono da inserire nel novero delle cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che, giunte al bilancio finale di liquidazione, per un uguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Rilevato che la documentazione agli atti di questa direzione provinciale del lavoro e le visure del registro delle imprese di Mantova attestano la suddetta condizione;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, sono cancellate dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) società cooperativa «Terra Nostra», con sede in Bagnolo S. Vito (Mantova), costituita in data 30 marzo 1961, rogito notaio Nicola Aliberti repertorio n. 17553, BUSC n. 14/69986, codice fiscale 00167360205, B.F.L. al 28 dicembre 1993;

2) società cooperativa «Caseificio Zampolle», con sede in Bagnolo S. Vito (Mantova), costituita in data 8 marzo 1947, rogito notaio Alessandro Finadri repertorio n. 5708, BUSC n. 123/13836, codice fiscale 00141160200, B.F.L. al 30 ottobre 1992;

3) società cooperativa «Caseificio cooperativo Palazza», con sede in Felonica Po (Mantova), costituita in data 29 maggio 1946, rogito notaio Egisto Romani repertorio n. 3257, BUSC n. 127/27858, codice fiscale 00158350207, B.F.L. al 30 dicembre 1991;

4) società cooperativa «Caseificio Sociale Bancare», con sede in Borgofranco Po (Mantova), costituita in data 28 febbraio 1947, rogito notaio Walter Travaini repertorio n. 1723, BUSC n. 285/22820, codice fiscale 00154180202, B.F.L. al 31 dicembre 1994;

5) società cooperativa «Edilizia SPES», con sede in Mantova, costituita in data 24 maggio 1956, rogito notaio Alessandro Finadri repertorio n. 17294, BUSC n. 305/55019, codice fiscale 80003970201, B.F.L. al 30 maggio 1995;

6) società cooperativa «Edilizia S. Lorenzo», con sede in Ostiglia (Mantova), costituita in data 5 giugno 1962, rogito notaio Francesco Manetto repertorio n. 10357, BUSC n. 387/73188, B.F.L. al 31 dicembre 1994;

7) società cooperativa «Caseificio cooperativo Malpensata», con sede in S. Giorgio (Mantova), costituita in data 27 febbraio 1947, rogito notaio Vasco Carbonieri repertorio n. 20542, BUSC n. 553/22036, codice fiscale 00157180209, B.F.L. al 30 ottobre 1992;

8) società cooperativa «Latteria Agricola di Campione», con sede in Bagnolo S. Vito (Mantova), costituita in data 9 novembre 1962, rogito notaio Giuseppe Nicolini repertorio n. 19540, BUSC n. 846/75091, B.F.L. al 15 maggio 1992;

9) società cooperativa «Caseificio sociale Breda», con sede in Quingentole (Mantova), costituita in data 27 gennaio 1947, rogito notaio Egisto Romani repertorio n. 3567, BUSC n. 2/31881, codice fiscale 00154630206, B.F.L. al 21 novembre 1991;

10) società cooperativa «Edilizia C.E.D.I.P.», con sede in Mantova, costituita in data 5 gennaio 1962, rogito notaio Sergio Lodigiani repertorio n. 8624, BUSC n. 263/71691, codice fiscale 80000430209, B.F.L. al 31 dicembre 1992;

11) società cooperativa «Pescatori di Commessaggio», con sede in Commessaggio (Mantova), costituita in data 8 novembre 1945, rogito notaio Tito Azzimi repertorio n. 16999, BUSC n. 289/3568, codice fiscale 83000550208, B.F.L. al 10 aprile 1994;

12) società cooperativa «S.C.A.T. Ausiliari del traffico», con sede in Mantova, costituita in data 4 luglio 1969, rogito notaio Giuseppe Nicolini repertorio n. 26240, BUSC n. 1580/108776, codice fiscale 00157090200, B.F.L. al 31 dicembre 1993;

13) società cooperativa «Cultura e lavoro», con sede in Mantova, costituita in data 15 ottobre 1969, rogito notaio Giuseppe Nicolini repertorio n. 26472, BUSC n. 1582/109237, B.F.L. al 5 aprile 1988;

14) società cooperativa «Agricola L'Aurora», con sede in Felonica Po, costituita in data 28 luglio 1971, rogito notaio Francesco Manetto repertorio n. 17967, BUSC n. 1615/115571, codice fiscale 80003210202, B.F.L. al 28 dicembre 1993;

15) società cooperativa «Caseificio sociale Bernardello», con sede in Villa Poma (Mantova), costituita in data 10 febbraio 1973, rogito notaio Natale Bellutti repertorio n. 3706, BUSC n. 1663/123463, codice fiscale 00231640202, B.F.L. al 31 dicembre 1998;

16) società cooperativa «Caseificio Sociale S. Giuseppe», con sede in Castellucchio (Mantova), costituita in data 7 dicembre 1972, rogito notaio Nicola Aliberti repertorio n. 3948, BUSC n. 1666/123648, codice fiscale 00155650203, B.F.L. al 31 dicembre 1992;

17) società cooperativa «Caseificio sociale Rame», con sede in S. Giacomo delle Segnate (Mantova), costituita in data 12 dicembre 1972, rogito notaio Nicola Aliberti repertorio n. 3957, BUSC n. 1672/123654, codice fiscale 00155640204, B.F.L. al 30 ottobre 1992;

18) società cooperativa «Orticola Sermidese», con sede in Sermide (Mantova), costituita in data 30 gennaio 1978, rogito notaio Angelo Codifava repertorio n. 16740, BUSC n. 1815/157013, codice fiscale 00465190205, B.F.L. al 31 dicembre 1994;

19) società cooperativa «Latteria sociale S. Pietro», con sede in Viadana (Mantova), costituita in data 30 novembre 1979, rogito notaio Dante Chizzini repertorio n. 17968, BUSC n. 1887/172770, codice fiscale 00559330204, B.F.L. al 31 dicembre 1994;

20) società cooperativa «Edilizia di abitazione Giuseppe Toniolo», con sede in Mantova, costituita in data 12 novembre 1981, rogito notaio Mario Nicolini repertorio n. 14287, BUSC n. 1950/188303, codice fiscale 01245860208, B.F.L. al 1° febbraio 1995;

21) società cooperativa «Edilizia di abitazione Don Bosco», con sede in Mantova, costituita in data 2 aprile 1982, rogito notaio Francesco Besana repertorio n. 6155, BUSC n. 1971/192237, codice fiscale 01272200203, B.F.L. al 31 dicembre 1990;

22) società cooperativa «Allevamento bovini Roverina», con sede in Bigarello (Mantova), costituita in data 16 gennaio 1984, rogito notaio Andrea Finadri repertorio n. 7057, BUSC n. 2025/203152, codice fiscale 01350420202, B.F.L. al 31 dicembre 1994;

23) società cooperativa «Il Crogiolo», con sede in Castellucchio (Mantova), costituita in data 10 giugno 1993, rogito notaio Stanislao Cavandoli repertorio n. 47261, BUSC n. 2209/264050, codice fiscale 01690230204, B.F.L. al 30 giugno 1995.

Chi ha interesse può impugnare il presente decreto, inoltrando formale e motivata istanza a questa direzione provinciale del lavoro che lo ha emanato, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Mantova, 17 dicembre 2004

*Il direttore provinciale reggente:* PALUMBO

**04A12621**

---

DECRETO 17 dicembre 2004.

**Scioglimento di quattordici società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* e *octiesdecies* del codice civile che prevedono lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Considerato che dagli atti dell'ufficio registro delle imprese, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna e dagli atti di questa direzione, relativi alle ispezioni ordinarie biennali, si rileva che gli enti cooperativi di cui al presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Decreta:

Lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, delle società cooperative:

1) «Il mutamento pubblicazioni - Società cooperativa grafico editoriale a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott.ssa Anna Guglielmi in data 24 novembre 1982, BUSC 3538/196270 codice fiscale 03266920374, REA BO/278570;

2) «Cooperativa speranza magrabina Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott.ssa Maria Antonietta Ventre in data 6 ottobre 1993, BUSC 4328/265542, codice fiscale 04176760371, REA BO/352026;

3) «Punto Famiglia Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Giampaolo Zambellini Artini in data 17 marzo 1994, BUSC 4354/267973, codice fiscale 04200090373, REA BO/354545;

4) «Pragmata Società cooperativa a r.l.», con sede in Imola (Bologna) costituita in data 23 dicembre 1982, con rogito notaio dott. Martini Gianluigi, BUSC 3560/197457, codice fiscale 03275810376, REA BO/279707;

5) «Arcadia Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in San Pietro in Casale (Bologna) costituita con

rogito notaio dott. Elia Antonacci in data 7 dicembre 1995, Busc 4449/273871, codice fiscale 04272200371, REA BO/366018;

6. «Cooperativa edili ed affini di Montovolo Società cooperativa a r.l.», con sede in Vergato (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Gaetano Battelli in data 28 luglio 1945, Busc 2327/8277, codice fiscale ignoto, REA BO/ignoto.

7. «Leonetto Cipriani - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna costituita con rogito notaio dott. Arrigo Luca in data 3 maggio 1967, Busc 1415/99484, codice fiscale ignoto, REA BO/Ignoto;

8. «La Maiella - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Paolella Saverio in data 16 febbraio 1956, Busc 397/54024, codice fiscale 80045510379, REA BO/116091;

9. «Cooperativa agricola Pediano - C.A.P Società cooperativa a r.l.», con sede in Imola (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Aldo Vico in data 7 gennaio 1960, Busc 1117/66837 codice fiscale ignoto, REA BO/ignoto;

10. «Le Selvane - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Vittorio Reggiano in data 21 novembre 1968, Busc 2520/107010, codice fiscale ignoto, REA BO/ignoto;

11. «Fedeli alla terra - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Giuseppe Ronca in data 29 giugno 1952, Busc 43/38937, codice fiscale ignoto, REA BO/ignoto;

12. «Nuova cooperativa edilizia Bubano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Imola (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Innocenzo Tassinari in data 18 gennaio 1971, Busc 2478/219400, codice fiscale ignoto, REA BO/ignoto;

13. «Labor - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Mazzetti Stefano in data 27 ottobre 1998, Busc 4564/284641, codice fiscale 0192791205, REA BO/398822

14. «Handi-Lab - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott.ssa Carla Ostan in data 8 maggio 1996, Busc 4455/274513, codice fiscale 01736351204 REA BO/367604.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorità di vigilanza, verrà informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Bologna, 17 dicembre 2004

*Il direttore provinciale:* CASALE

**04A12984**

DECRETO 21 dicembre 2004.

**Ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Reggio Calabria.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto:

la sentenza n. 540/04 del 19 maggio 2004 del T.A.R. sezione staccata di Reggio Calabria, di annullamento del decreto di costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. del 13 gennaio 2003;

la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato con la citata legge n. 88/1989, in particolare gli articoli 1, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 41;

il primo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone le modalità di costituzione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P. 5. con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

l'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il quale prevede la composizione del Comitato;

l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 che determina il numero dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in seno al consiglio di indirizzo e vigilanza dell'I.N.P.S.;

l'art. 49 della legge n. 88/1989, che disciplina la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;

l'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989;

la circolare n. 31/89 del 14 aprile 1989 e la circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989, entrambe emanate dalla direzione generale della previdenza sociale, divisione III, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto:

che la competenza è propria;

che dopo la sospensione dell'attività da parte del T.A.R. sezione staccata di Reggio Calabria occorre ricomporre il Comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria, nominato con decreto del 13 gennaio 2003, per il residuo periodo di attività;

che ai fini della ripartizione dei membri tra i settori economici interessati devono essere tenuti presenti i dati della locale Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i dati e le notizie agli atti della direzione provinciale del lavoro, ed è opportuno acquisire anche quelli disponibili presso la locale sede I.N.P.S. da utilizzare per una valutazione comparativa;

Che le locali organizzazioni sindacali, da sentire ai fini della ripartizione di cui al precedente punto, devono essere individuate tra quelle che associano

direttamente lavoratori o datori di lavoro, che alla direzione provinciale del lavoro risultano operanti in provincia ed interessate all'attività dell'I.N.P.S.;

che l'effettiva operatività di ciascuna organizzazione sindacale deve essere accertata in relazione all'attività concretamente svolta, limitatamente all'ambito territoriale in cui il costituendo organo deve operare (cioè la provincia di Reggio Calabria);

che il grado di rappresentatività deve essere valutato in relazione alle dimensioni degli interessi espressi ed alla capacità di realizzare le finalità istituzionali, cioè la capacità di interpretare, gestire e tutelare - anche in rapporto dialettico con le controparti - gli interessi degli associati;

che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali in carenza di una norma di legge, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione;

di dovere individuare, anche alla luce della giurisprudenza consolidata, sia ordinaria che amministrativa, i seguenti criteri omogenei ed obbiettivi ponendo attenzione anche alla loro congruità e correlabilità con gli elementi rilevabili dagli atti di ufficio:

1) ampiezza, operatività e diffusione delle strutture organizzative apprestate;

2) presenza di ciascuna componente sindacale nei vari organi collegiali costituiti presso la sede di questa direzione e presso altre amministrazioni dello Stato ed enti pubblici;

3) partecipazione attiva e costante di ciascuna organizzazione sindacale alla vertenzialità in ordine all'impegno derivante dall'applicazione delle varie norme di legge che attengono la materia;

4) intervento di ciascuna organizzazione sindacale alla formazione, stipulazione e rinnovo di contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi provinciali ed aziendali;

5) che le designazioni non devono essere richieste esclusivamente alla organizzazione maggioritaria e che, anzi, la rappresentanza deve essere attuata in forma pluralistica nei limiti dei posti disponibili;

che è opportuno curare contestualmente e con la stessa procedura anche la nomina dei quattro componenti di ognuna delle due speciali commissioni del comitato previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 sopra citata, relative ai commercianti e ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, rinviando ad altro provvedimento la costituzione della commissione artigiani, atteso che non sono ancora pervenute tutte le designazioni richieste.

Considerato:

che previa istruttoria il direttore della direzione provinciale del lavoro ha formulato la seguente ipotesi di ripartizione fra i settori economici dei membri:

*a)* rappresentanti dei lavoratori dipendenti n. 11 di cui:

1) n. 2 industria;

2) n. 3 agricoltura;

3) n. 3 commercio;

4) n. 1 artigianato e cooperazione;

5) n. 1 credito, assicurazione, tributi;

6) n. 1 dirigenti d'azienda.

*b)* Rappresentanti dei datori di lavoro n. 3 di cui:

1) n. 1 industria;

2) n. 1 agricoltura;

3) n. 1 commercio.

*c)* Rappresentanti dei lavoratori autonomi n. 3 di cui:

1) n. 1 coltivatori, mezzadri e coloni;

2) n. 1 artigiani;

3) n. 1 esercenti attività commerciali;

che sull'ipotesi di ripartizione di cui al precedente punto sono state sentite le organizzazioni sindacali risultanti localmente operanti ed interessate all'attività dell'Istituto mediante raccomandata a.r.;

che, inoltre, precedentemente sono stati richiesti gli elementi per la valutazione del rispettivo grado di rappresentatività;

che, pertanto, i membri di cui ai punti 1), 2), 3) dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 devono essere ripartiti in conformità alla sopra illustrata ipotesi;

che sulla base delle risultanze istruttorie e mediante le conseguenti valutazioni comparative, compiute utilizzando i criteri sopra enunciati, ed in relazione al numero limitato di posti disponibili, sono state individuate, fra le organizzazioni sindacali operanti nella provincia di Reggio Calabria e interessate all'attività dell'Istituto, quelle più rappresentative;

che, in particolare, è risultato quanto segue:

1) le organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative sono risultate C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L. e procederanno alle designazioni, rispettivamente, di 4, 3, 2 e 1 componente;

2) per i dirigenti di azienda la C.I.D.A. è risultata la più rappresentativa;

3) per i datori di lavoro dell'industria, sono risultate operanti le seguenti organizzazioni:

associazione degli industriali;

CONFAPI.

Tra le due quella con maggiore grado di rappresentatività nella provincia è risultata essere l'associazione degli industriali che procederà alla designazione di un proprio rappresentante in seno al comitato;

4) per i datori di lavoro dell'agricoltura è risultata più rappresentativa l'Unione provinciale degli agricoltori che procederà alla designazione di un proprio rappresentante in seno al comitato;

5) per i datori di lavoro del commercio è risultata più rappresentativa l'Unione provinciale dei commercianti - confcommercio che procederà alla designazione di un proprio rappresentante in seno al comitato;

6) per i lavoratori autonomi «esercenti attività commerciali» sono risultate più rappresentative: l'Unione provinciale commercio e turismo - confcom-

mercio, di Reggio Calabria che designerà un rappresentante dei lavoratori autonomi e degli esercenti attività commerciali in seno al comitato e due rappresentanti in seno alla speciale commissione degli esercenti attività commerciali; la confesercenti e l'associazione provinciale commercianti e artigiani (ASCOA) che designeranno ciascuna un proprio rappresentante in seno alla commissione speciale;

7) per i lavoratori autonomi coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'organizzazione più rappresentativa è risultata la Federazione provinciale coltivatori diretti, con titolo a designare il rappresentante di categoria in comitato e due rappresentanti nella speciale commissione; inoltre, hanno titolo a designare gli altri due rappresentanti in questa commissione uno ciascuno l'Unione provinciale agricoltori e la Confederazione italiana agricoltori;

8) per i lavoratori autonomi artigiani l'organizzazione più rappresentativa è risultata l'Unione provinciale artigiani aderente alla C.A.S.A. con titolo a designare il rappresentante di categoria in comitato;

che, pertanto, sono state richieste le designazioni dei membri previsti;

che contestualmente alla richiesta di designazione è stato formulato avviso a non designare persone che versino in situazioni di incompatibilità;

che bisogna procedere in conformità alle risposte fornite dalle organizzazioni sindacali;

Tanto premesso;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Reggio Calabria ed è composto come segue:

| A. Rappresentanti dei lavoratori dipendenti | OO.SS. designanti |
|---|---|
| Napoli Elio | C.G.I.L. |
| Pacifici Cosima | C.G.I.L. |
| Auddino Vincenzo | C.G.I.L. |
| Rosato Francesco | C.G.I.L. |
| Bartuni Antonio | C.I.S.L. |
| Brilli Michele | C.I.S.L. |
| Mesiani Tommaso | C.I.S.L. |
| Zavettieri Mario Giuseppe | U.I.L. |
| Talia Giuseppe | U.I.L. |
| Castellani Guido | U.G.L. |
| Romeo Rocco | C.I.D.A. |

| B. Rappresentanti dei datori di lavoro | OO.SS. designanti |
|---|---|
| Timpano Domenico Maria | Industria |
| Sorace Antonino | Agricoltura |
| Funaro Attilio | Commercio |

| C. Rappresentanti dei lavoratori autonomi | OO.SS. designanti |
|---|---|
| Loffreda Salvatore | Coltivatori diretti, mezzadri e coloni |
| Misitano Giovanni | Artigiani |
| De Carlo Francesco | Commercianti |

D. Il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria;

E. Il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato;

F. Il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria.

Art. 2.

Sono nominati membri delle speciali commissioni del Comitato provinciale, previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 sopra citata i seguenti sigg.:

| A. per la Speciale comm. dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni | OO.SS. designanti |
|---|---|
| 1) Lazzaro Domenico | Fed. Prov. Coltivatori diretti |
| 2) Maesano Antonio | Fed. Prov. Coltivatori diretti |
| 3) Martino Carmela | Unione prov.le agricoltori |
| 4) Carnà Vincenzo | Confed. italiana agricoltori |

| C. per la Speciale commissione degli esercenti attività commerciali | OO.SS. designanti |
|---|---|
| 1) Lanucara Maria Teresa | Unione prov. Commercianti |
| 2) Santoro Giovanni | Unione prov. Commercianti |
| 3) Marcianò Antonino | Confesercenti |
| 4) Caruso Carmela | ASCOA |

Art. 3.

Il mandato dura fino al 12 gennaio 2007; il Comitato ed i nominativi delle speciali commissioni restano in carica fino alla scadenza del termine di durata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Reggio Calabria, 21 dicembre 2004

*Il direttore provinciale:* VERDUCI

**04A12922**

DECRETO 21 dicembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «CO.C.E.R. - Consorzio cooperative edilizie riunite a r.l.», in Bari.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 17 dicembre 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies;*

Decreta:

La società cooperativa «CO.C.E.R. - Consorzio cooperative edilizie riunite a. r.l.», con sede in Bari pos. n. 9204 costituita per rogito del notaio Michele Buquicchio in data 16 gennaio 1980, rep. n. 8693, codice fiscale n. 01188220725, R.E.A. n. 188141, registro società n. 141/80 omologato dal Tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 21 dicembre 2004

*Il dirigente del servizio:* BALDI

**05A00006**

DECRETO 21 dicembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Editoriale Europa a r.l.», in Molfetta.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 13 dicembre 2004 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 223-*septiesdecies;*

Decreta:

La società cooperativa «Editoriale Europa a r.l.», con sede in Molfetta, pos. n. 7331, costituita per rogito del notaio Diego Labriola in data 18 giugno 1993, rep. n. 227172, codice fiscale n. 04461240725, R.E.A. n. 318354, registro società n. 30604, omologato dal Tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 21 dicembre 2004

*Il dirigente del servizio:* BALDI

**05A00007**

DECRETO 22 dicembre 2004.

**Costituzione della Commissione di certificazione presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Terni.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Viste le designazioni pervenute da parte dell'I.N.P.S, I.N.A.I.L., Agenzia delle entrate, Ordine degli avvocati, Ordine dei consulenti del lavoro, Ordine dei dottori commercialisti e Collegio dei ragionieri e periti commercialisti di Terni;

Decreta:

È costituita presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Terni la Commissione di certificazione, di cui all'art. 1, comma 2 e comma 4 del decreto 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così composta:

1) dott. Claudio Antonio Jacchini - Direttore della D.P.L. di Terni in qualità di presidente;

2) dott. Giampaolo Cianchetta - Direttore della sede I.N.P.S. di Terni in qualità di rappresentante;

3) dott. Carlo Tremi Proietti - Direttore della sede I.N.A.I.L. di Terni in qualità di rappresentante;

4) rag. Rosina Romoli - Ispettore del lavoro in qualità di funzionario del servizio politiche del lavoro;

5) rag. Annunziato Foti - Funzionario amministrativo in qualità di addetto al servizio politiche del lavoro;

6) dott.ssa Emanuela Boccione - Rappresentante dell'Agenzia delle entrate di Terni a titolo consultivo;

7) avv. Marco Proietti - Rappresentante del consiglio provinciale dell'ordine degli avvocati della provincia di Terni a titolo consultivo;

8) dott.ssa Rita Barberi - Rappresentante del consiglio provinciale dell'ordine consulenti del lavoro della provincia di Terni a titolo consultivo;

9) dott. Mauro Tanfani - Presidente dell'ordine dottori commercialisti della provincia di Terni, in rappresentanza del consiglio provinciale, a titolo consultivo;

10) dott. Gaetano Lacagnina - Presidente del collegio dei ragionieri e periti commercialisti della provincia di Terni, a titolo consultivo.

Il presidente si riserva in caso di proprio impedimento, di delegare un funzionario della Direzione provinciale del lavoro di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera *b*.

Decreto ministeriale 22 luglio 2004, art. 1 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Terni, 22 dicembre 2004

*Il direttore provinciale:* JACCHINI

**04A13002**

---

DECRETO 22 dicembre 2004.

**Sostituzione di un componente della Commissione speciale in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli artigiani come lavoratori autonomi.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 12 del 5 luglio 2002 di ricostituzione della commissione speciale del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli artigiani come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 10 agosto 2002;

Considerato che di detto organo collegiale è componente il sig. Buzzi Giordano in rappresentanza della C.L.A.A.I. di Milano.

Vista la nota prot. not. 616 del 13 dicembre 2004 della C.L.A.A.I. di Milano con la quale viene designato il sig. Scarpanti Franco quale componente della suddetta commissione speciale in sostituzione del signor Buzzi Giordano, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Scarpanti Franco componente, in rappresentanza della C.L.A.A.I., in senso alla commissione speciale del Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli artigiani come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 dicembre 2004

*Il direttore provinciale:* TRUPPI

**04A13045**

---

DECRETO 23 dicembre 2004.

**Cancellazione dal registro delle imprese di quindici società cooperative della provincia di Forlì-Cesena.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base al quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per contro del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, il quale prevede che siano cancellate dal registro delle imprese, dall'autorità di vigilanza, le cooperative e gli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali, dai quali emerge che le infrascritte cooperative si trovano ampiamente nelle condizioni di cui all'anzidetto articolo;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile citato in premessa, delle cooperative sotto elencate:

1) «La Casa per gli impiegati delle scuole medie e delle finanze statali - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cesena (Forlì-Cesena), costituita il 15 maggio 1950, in liquidazione dal 6 aprile 1989, REA n. 38473, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 180/32948.

2) «C.O.D.A.C. Cooperativa delle autoscuole cesenati - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cesena (Forlì-Cesena), costituita l'11 luglio 1970, in liquidazione dal 26 aprile 1974, REA n. 128631, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 1308/111671.

3) «San Lorenzo 73 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Forlì, costituita il 20 ottobre 1973, in liquidazione dal 18 settembre 1987, REA n. 146131, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 1510/127996.

4) «Agrovavicola romagnola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Forlì, costituita il 10 maggio 1977, in liquidazione dal 30 maggio 1986, REA n. 38473, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 1728/153361.

5) «Cooperativa zappatori senza padroni G. Winstanley - Società cooperativa a r.l.», con sede in Portico e San Benedetto (Forlì-Cesena), costituita il 12 dicembre 1977, in liquidazione dal 9 marzo 1993, REA n. 168045, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 1753/156116.

6) «Cooperativa agricola S. Savino azienda agricola Ca' Baroni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Forlimpopoli (Forlì-Cesena), costituita il 14 luglio 1978, in liquidazione dal 10 dicembre 1982, REA n. 170015, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 1798/161205.

7) «Cooperativa lunghe trecce - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tredozio (Forlì-Cesena), costituita il 25 luglio 1979, in liquidazione dal 6 marzo 1996, REA n. 178615, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 1899/170690.

8) «C.A.A.R. Consorzio artigiani artistici romagnoli - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cesena (Forlì-Cesena), costituita il 13 febbraio 1980, in liquidazione dal 23 febbraio 1984, REA n. 180458, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 1934/174845.

9) «R. Piraccini frigoriferi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cesena (Forlì-Cesena), costituita il 24 novembre 1980, in liquidazione dal 22 giugno 1984, REA n. 189783, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 1985/180510.

10) «Re Medello - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bagno di Romagna (Forlì-Cesena), costituita il 6 aprile 1984, in liquidazione dal 12 dicembre 1992, REA n. 205691, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 2128/205524.

11) «FAPA - Società cooperativa a r.l.», con sede in Forlimpopoli (Forlì-Cesena), costituita il 26 aprile 1984, in liquidazione dal 26 ottobre 1992, REA n. 206577, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 2136/205845.

12) Work direction service - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cesena (Forlì-Cesena), costituita il 16 aprile 1994, in liquidazione dal 5 ottobre 1996, REA n. 257950, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 2623/269016.

13) «L'Arca di Noè - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Forlì, costituita il 29 maggio 1990, in liquidazione dal 21 giugno 1991, REA n. 239209, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 2514/254461.

14) «Il Sahel - Società cooperativa a r.l.», con sede in Forlì, costituita il 9 marzo 1991, in liquidazione dal 6 gennaio 1997, REA n. 243046, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 2487/253153.

15) «Rally car Cesena - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Cesena, costituita il 25 maggio 1992, in liquidazione dal 28 dicembre 1996, REA n. 248460, posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 2559/261367.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa che lo ha emanato formale e motivata istanza intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Forlì, 23 dicembre 2004

*Il direttore provinciale:* DALMONTE

**04A13044**

DECRETO 23 dicembre 2004.

**Cancellazione dal registro delle imprese di quindici società cooperative della provincia di Mantova.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Atteso che, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'autorità di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Rilevato che la documentazione agli atti di questa Direzione provinciale del lavoro e le visure della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - Registro delle imprese di Mantova, attestano la suddetta condizione;

Decreta

la cancellazione del registro delle imprese di Mantova ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) Società cooperativa «Caseificio sociale castiglionese», con sede in Castiglione delle Stivere (Mantova), costituita in data 19 luglio 1964, rogito notaio Evandro Caravaggio, repertorio n. 7662, B.U.S.C. n. 87/91798, codice fiscale mancante, in liquidazione dal 31 ottobre 1968, ultimo bilancio all'11 novembre 1968.

2) Società cooperativa «Caseificio sociale prova» con sede in Felonica Po (Mantova), costituita in data 29 maggio 1946, rogito notaio Egisto Romani, repertorio n. 3256, B.U.S.C. n. 126/27860, codice fiscale mancante, in liquidazione dal 24 febbraio 1978, ultimo bilancio al 31 dicembre 1977.

3) Società cooperativa «Caseificio sociale Barchesse Vecchie», con sede in Gonzaga (Mantova), costituita in data 9 febbraio 1954, rogito notaio Giuseppe Cocconcelli, repertorio n. 145, B.U.S.C. n. 152/44895, codice fiscale mancante, in liquidazione dal 26 gennaio 1968, ultimo bilancio al 31 dicembre 1967.

4) Società cooperativa «Edilizia tra il personale dell'I.N.P.S.», con sede in Mantova, costituita in data 5 gennaio 1950, rogito notaio Giuseppe Nicolini, repertorio n. 3940, B.U.S.C. n. 226/28278, codice fiscale mancante, in liquidazione dall'11 ottobre 1983, ultimo bilancio al 31 dicembre 1978.

5) Società cooperativa «Caseificio Zaragnino», con sede in Motteggiana (Mantova), costituita in data 16 febbraio 1945, rogito notaio Alberto Togliani, repertorio n. 561, B.U.S.C. n. 260/17443, codice fiscale mancante, in liquidazione dal 10 aprile 1976, ultimo bilancio al 31 dicembre 1970.

6) Società cooperativa «Edilizia nuova ostigliese», con sede in Ostiglia (Mantova), costituita in data 18 giugno 1954, rogito notaio Francesco Manetto, repertorio n. 4613, B.U.S.C. n. 277/47171, codice fiscale n. 80004770204, in liquidazione dal 27 febbraio 1992, ultimo bilancio al 27 febbraio 1992.

7) Società cooperativa «Di Consumo l'ardita», con sede in Borgoforte (Mantova), costituita in data 23 luglio 1945, rogito notaio Alessandro Finadri, repertorio n. 4335, B.U.S.C. n. 281/3198, codice fiscale n. 00137680203, in liquidazione dal 29 settembre 1992, ultimo bilancio al 31 dicembre 1986.

8) Società cooperativa «Di Consumo e agricola la proletaria», con sede in Felonica Po (Mantova), costituita in data 14 agosto 1946, rogito notaio Alessandro Finadri, repertorio n. 5212, B.U.S.C. n. 294/11746, codice fiscale n. 00329460208, in liquidazione dal 16 ottobre 1989, ultimo bilancio al 31 dicembre 1986.

9) Società cooperativa «Edile la primavera», con sede in Mantova, costituita in data 9 aprile 1954, rogito notaio Giuseppe Nicolini, repertorio n. 9950, B.U.S.C. n. 308/45776, codice fiscale n. 80003630201, in liquidazione dal 2 maggio 1983, ultimo bilancio al 31 dicembre 1982.

10) Società cooperativa «Latteria agricola Roversella», con sede in Sermide (Mantova), costituita in data 23 gennaio 1964, rogito notaio Angelo Codifava, repertorio n. 5781, B.U.S.C. n. 322/83776, codice fiscale mancante, numero R.E.A. n. 104424, in liquidazione dal 3 aprile 1970, ultimo bilancio al 31 dicembre 1976.

11) Società cooperativa «Di Consumo di Libiola», con sede in Serravalle Po (Mantova), costituita in data 9 settembre 1945, rogito notaio Renato Gemma, repertorio n. 11001, B.U.S.C. n. 593/23659, codice fiscale n. 00180260200, in liquidazione dal 27 dicembre 1997, ultimo bilancio al 31 dicembre 1997.

12) Società cooperativa «Caseificio sociale palazzo», con sede in Castelgoffredo (Mantova), costituita in data 5 aprile 1941, rogito notaio Alessandro Finadri, repertorio n. 1489, B.U.S.C. n. 655/31869, codice fiscale mancante, in liquidazione dal 25 novembre 1964, ultimo bilancio al 31 dicembre 1969.

13) Società cooperativa «Agricola bozzolese», con sede in Bozzolo (Mantova), costituita in data 24 marzo

1965, rogito notaio Franco Antonioli, repertorio n. 61318, B.U.S.C. n. 660/96871, codice fiscale mancante, in liquidazione dal 14 marzo 1980, ultimo bilancio al 31 dicembre 1977.

14) Società cooperativa «Edile la ricostruzione» con sede in Castelgoffredo (Mantova), costituita in data 18 febbraio 1954, rogito notaio Evandro Caravaggio, repertorio n. 2412, B.U.S.C. n. 689/40538, codice fiscale mancante, in liquidazione dal 23 dicembre 1970, ultimo bilancio al 31 dicembre 1967.

15) Società cooperativa «Caseificio campagnola» con sede in Mantova, costituita in data 18 ottobre 1947, rogito notaio Vasco Carbonieri, repertorio n. 22035, B.U.S.C. n. 974/23027, codice fiscale mancante, in liquidazione dal 2 luglio 1963, non ha mai depositato bilanci.

Chi ha interesse alla prosecuzione della liquidazione, può impugnare il presente decreto, inoltrando formale e motivata istanza a questa direzione provinciale del lavoro che lo ha emanato, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Mantova, 23 dicembre 2004

*Il direttore provinciale reggente:* PALUMBO

**04A13046**

---

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

**Cancellazione dal registro delle imprese di cinque società cooperative.**

## IL REGGENTE
### DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso la direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa a r.l. «S. Giuseppe soc. coop.va a r.l.», con sede in Baragiano (Potenza), località Isca della Botte, costituita per rogito notaio dottor Giuliano Scardaccione in data 30 luglio 1976, repertorio n. 2572, registro società n. 1301, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 974/147998;

2) società cooperativa a r.l. «Leonardo soc. coop. a r.l.», con sede in Francavilla in Sinni (Potenza), via Matteo Cosentino n. 2, costituita per rogito notaio dott. Giovanni De Monte in data 13 luglio 1974, repertorio n. 32689/9397, registro società n. 173/74, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 1130/161271;

3) società cooperativa a r.l. «L'Amicizia soc. coop. a r.l.», con sede in Vaglio Basilicata (Potenza), via S. Felice n. 16, costituita per rogito notaio dott.ssa Bianca Perri Pedioi in data 22 febbraio 1979, repertorio n. 16952, registro società n. 1605, codice fiscale n. 00269060760, B.U.S.C. n. 1218/169234;

4) società cooperativa a r.l. «Guglielmina soc. coop. di prod. e lav. a r.l.», con sede in Avignano (Potenza), via S. Vito, costituita per rogito notaio dott. Leonardo Luigi Claps in data 21 maggio 1967, repertorio n. 8828, registro società n. 792, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 522/99558;

5) società cooperativa a r.l. «Luten soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via D. Cirillo n. 1/6, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 14 gennaio 1972, repertorio n. 104850, registro società n. 1048, codice fiscale inesistente, B.U.S.C. n. 815/124188.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione via Isca del Pioppo n. 41 - 85100 Potenza, tel. 0971390204 - fax 097156574, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente

l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Potenza, 16 dicembre 2004

*Il reggente del servizio:* MONTANARELLA

**04A13042**

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2004.

**Cancellazione dal registro delle imprese di nove società cooperative.**

## IL REGGENTE
### DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni,

Riconosciuta la propria competenza;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa a r.l. «Juventus soc. coop.va a r.l.», con sede in Potenza, via S. Felice, costituita per rogito notaio dott. Nicola Maggio in data 13 dicembre 1953, repertorio n. 4176, registro società n. 395, codice fiscale inesistente, BUSC n. 24343750;

2) società cooperativa a r.l. «S.C.E.C. soc. coop. edilizia Calvellese a r.l.», con sede in Calvello (Potenza), via San Giuseppe, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 30 maggio 1985, repertorio n. 14255, registro società n. 2955, codice fiscale n. 00865210769, BUSC n. 1774/214379;

3) società cooperativa a r.l. «Oppidum 85 soc. coop. a r.l.», con sede in Oppido Lucano (Potenza) via Nuova n. 85, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 28 febbraio 1985, repertorio n. 13539, registro società n. 2842, codice fiscale inesistente, BUSC n. 1736/210270;

4) società cooperativa a r.l. «Cooperativa edile di artigiani soc. coop. a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), via A. Volta n. 9, costituita per rogito notaio dott.ssa Ornella del Guadio in data 15 giugno 1984, repertorio n. 1358, registro società n. 1077, codice fiscale n. 00825930761, BUSC n. 1684/206675;

5) società cooperativa a r.l. «Orione soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Del Popolo n. 42/44, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 6 febbraio 1984, repertorio n. 11811, registro società n. 2575, codice fiscale n. 00811160761, BUSC n. 1649/204619;

6) società cooperativa a r.l. «Librottanta soc.-coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Vescovado n. 39, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 21 giugno 1983, repertorio n. 10837, registro società n. 2432, codice fiscale n. 00764260766, BUSC n. 1610/200579;

7) società cooperativa a r.l. «Progettazione e sviluppo del Vulture soc. coop. a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Catello Tribuzio in data 28 marzo 1979, repertorio n. 1181, registro società n. 742, codice fiscale n. 00556370766, BUSC n. 1359/183625;

8) società cooperativa a r.l. «Nuova pagina soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Stabile n. 10, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Scardaccione in data 18 settembre 1979, repertorio n. 5262, registro società n. 1647, codice fiscale n. 00287830764, BUSC n. 1257/171959;

9) società cooperativa a r.l. «Cooperativa di lavoro edil Melandro soc. coop. a r.l.», con sede in Vietri di Potenza (Potenza), via Carmine, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti in data 10 febbraio 1980, repertorio n. 779, registro società n. 1704, codice fiscale n. 00511040768, BUSC n. 1290/175117.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via Isca del Pioppo n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Potenza, 20 dicembre 2004

*Il reggente del servizio:* MONTANARELLA

**04A13001**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 luglio 2003.

**Regolamento interno del Comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.**

### IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 - Nuove norme in materia di società cooperative - concernente l'istituzione, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi;

Visto il punto 4 del citato art. 13 che prevede che la costituzione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del Comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del 26 giugno 1992 con il quale è stato costituito il predetto Comitato;

Visto il punto 5 del citato art. 13 il quale prevede che l'attività del Comitato di cui al punto 4 è disciplinata da un regolamento adottato dal Comitato stesso ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 27 luglio 2000 con il quale è stato approvato il regolamento attualmente in vigore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001;

Considerato che il Comitato ricostituito con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2001, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso M.I.C.A. il 26 marzo 2002 al n. 454, ha rilevato l'opportunità di modificare il vigente regolamento;

Considerato che nella seduta del 27 novembre 2002 il Comitato ha adottato l'allegato regolamento che costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:

È approvato il regolamento adottato dal Comitato nella seduta del 27 novembre 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle attività produttive per gli adempimenti di competenza.

Roma, 23 luglio 2003

p. *Il Ministro:* GALATI

---

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI

Art. 1.

*Convocazione*

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese secondo un calendario predisposto annualmente, ovvero, su richiesta del presidente o di almeno tre componenti, anche in altre date.

Il Comitato è sempre convocato dal presidente o dal componente di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

*Ordine del giorno*

La convocazione del Comitato è effettuata almeno tre giorni prima della riunione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o per posta elettronica dal presidente o dal componente di cui al successivo art. 4 con avviso contenente l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

In casi straordinari e di urgenza la convocazione può essere effettuata con preavviso di un giorno, senza l'osservanza delle modalità di cui al comma precedente.

Art. 3.

*Riunioni e deliberazioni*

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 4.

*Funzioni vicarie*

Il Comitato elegge, su proposta del presidente, il componente che in caso di assenza o impedimento del presidente, o sua delega, esercita le funzioni vicarie dello stesso.

Art. 5.

*Sostituzione componenti del comitato*

Il Comitato, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può chiedere al Ministro delle attività produttive la sostituzione del componente, o dei componenti, in caso di tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni.

Art. 6.

*Iscrizione*

Le domande di iscrizione devono essere presentate secondo lo schema approvato con decreto del Ministro delle attività produttive e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* con allegata la documentazione prescritta dallo stesso decreto.

Le domande possono essere consegnate a mano o inviate a mezzo servizio postale.

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comitato provvede al completamento della procedura di iscrizione nel termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa in tutti i suoi elementi ed allegati.

Le decisioni del Comitato sono comunicate agli interessati, entro i sessanta giorni successivi con l'indicazione del numero di iscrizione attribuito alle domande accolte.

Art. 7.

*Elenco nazionale*

L'elenco nazionale delle cooperative e dei consorzi iscritti all'albo è articolato in ordine alfabetico per regioni, provincie e comuni.

L'elenco è tenuto presso la sede del Comitato, che provvede alla sua pubblicazione e diffusione.

Ad ogni cooperativa è attribuito un numero composto dai codici ISTAT della regione, provincia, comune e da un numero progressivo assegnato in ordine cronologico di iscrizione.

Ogni sei mesi copia degli elenchi aggiornati riguardanti le singole regioni e provincie autonome sono inviati ai direttori dei rispettivi uffici del lavoro, alle regioni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle associazioni nazionali di rappresentanza.

Art. 8.

*Richiesta certificati iscrizione*

Premesso che la società cooperativa o il consorzio iscritto può, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertificare l'iscrizione all'albo, qualora presenti la richiesta del certificato di iscrizione deve indicare nella domanda: la ragione sociale, il codice fiscale, la sede, la permanenza dei requisiti e delle condizioni previste dal comma 7 dell'art. 13 della legge n. 59/1992 e la dichiarazione di aver presentato nei termini, di cui al comma 10, lettera *c)*, del predetto art. 13, la comunicazione sull'attività svolta dall'ente nel corso dell'anno precedente ai sensi del medesimo comma.

Per quanto riguarda il consorzio, alla domanda deve essere allegato l'elenco delle cooperative associate con l'indicazione per ciascuna di esse del numero di iscrizione all'albo.

La richiesta deve essere firmata dal presidente o da un suo delegato.

Art. 9.

*Certificato d'iscrizione*

Il certificato di iscrizione, deve contenere la denominazione sociale, la sede, il comune, la provincia, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione all'albo della cooperativa o consorzio.

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI - COMITATO PER L'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI

*Certificato d'iscrizione*

Si certifica che la società cooperativa edilizia di abitazione .......
.......................................... con sede in ..........................................
comune ..................................... provincia .....................................
codice fiscale .................................................................................
è stata iscritta in data ............................. al n. .............................
nell'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Roma lì .........................

*Il funzionario responsabile*

....................................................

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE

Si certifica che il consorzio edilizio di abitazione .......................
..........................................con sede in ..........................................
comune ..................................... provincia .....................................
codice fiscale .................................................................................
è stato iscritto in data ............................. al n. .............................
nell'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Roma lì .........................

*Il funzionario responsabile*

....................................................

Art. 10.

*Rilascio certificato di iscrizione*

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per il rilascio dei certificati di iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi agli enti richiedenti è di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa in tutti i suoi elementi ed allegati.

Il certificato è inviato all'ente richiedente a mezzo servizio postale ovvero consegnato a mano al legale rappresentante o ad un suo delegato.

Art. 11.

*Accertamenti*

Gli accertamenti, di cui all'art. 13, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono eseguiti dai componenti del Comitato mediante conferimento di incarico con lettera personale nella quale sarà specificato l'oggetto degli accertamenti stessi.

In caso di necessità detti accertamenti possono essere effettuati anche da personale allo scopo incaricato dal presidente del Comitato con le stesse modalità di cui al precedente comma.

Se gli accertamenti vengano effettuati fuori dal comune di residenza agli incaricati viene corrisposto il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni; i componenti estranei all'Amministrazione statale vengono equiparati ai dirigenti generali di area «C».

La relativa spesa graverà sul capitolo 2238 - U.P.B .0.3 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

L'incaricato degli accertamenti può accedere a tutti gli atti sociali.

Gli accertamenti hanno luogo presso la sede sociale dell'ente con facoltà dell'incaricato che procede agli stessi di effettuare sopralluoghi o verifiche anche presso sedi secondarie.

Gli amministratori ed i sindaci hanno diritto ad assistere all'accertamento e debbono intervenire ogni qualvolta sia richiesto dall'incaricato che ha, altresì, anche la facoltà di sentire i singoli soci e i terzi interessati.

Il legale rappresentante dell'ente, ha altresì diritto di far inserire nella relazione dell'accertamento eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Art. 12.

*Provvedimenti sanzionatori*

Il Comitato può disporre la sospensione dall'albo degli enti per i quali sia stato emanato il provvedimento di gestione commissariale.

Agli enti sospesi non può essere rilasciato il certificato di iscrizione.

Il Comitato dispone la radiazione dall'albo degli enti privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 dell'art. 13 della legge n. 59/1992, nonché degli enti che non presentano la relazione annuale ai sensi del comma 10, lettera *c)*, dell'art. 13 della legge n. 59/1992 entro il 30 giugno (farà fede la data del timbro postale) di ciascun anno.

Le decisioni del Comitato sono comunicate alle cooperative interessate entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'adozione dei provvedimenti.

Art. 13.

*Elenco degli enti radiati*

L'elenco degli enti radiati sino al 30 novembre di ciascun anno, deve essere predisposto dal Comitato entro il 20 dicembre ed inviato al Ministero della giustizia per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12999**

DECRETO 13 dicembre 2004.

**Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza del comune di Muggia, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Comune di Muggia.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003, del 17 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004 e del 17 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2004 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Muggia, in provincia di Trieste, prot. n. 27810 del 22 settembre 2004, con la quale, nell'evidenziare che il territorio del comune di Muggia, seppur con le sue specifiche caratteristiche è di fatto la naturale prosecuzione di quello del comune di Trieste, nonché degli altri comuni della provincia inseriti nelle zone climatiche E ed F, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Muggia alla zona climatica D;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot n. ENEA/UDA Sisten/2004/65612 del 27 ottobre 2004 dalla quale risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Muggia e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Muggia vanno attribuiti 2104 gradi-giorno e va modificata da D ad E la relativa zona climatica;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Muggia, in provincia di Trieste, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

| pr | z | gr-g | alt | comune |
|---|---|---|---|---|
| TS | E | 2104 | 3 | Muggia |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2004

*Il Ministro:* MARZANO

**05A00020**

DECRETO 14 dicembre 2004.

**Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza del comune di Collepardo, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.**

## IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

*ciale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003, del 17 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004 e del 17 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2004 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Collepardo, in provincia di Frosinone, prot. n. 713 del 9 marzo 2004, con la quale, nell'evidenziare l'appartenenza alla zona climatica E dei comuni contigui al comune di Collepardo, aventi la stessa morfologia, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Collepardo alla zona climatica D;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot. n. ENEA/UDA Sisten/2004/66412 del 2 novembre 2004 dalla quale risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Collepardo e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Collepardo vanno attribuiti 2266 gradi-giorno e va modificata da D ad E la relativa zona climatica;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Collepardo, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

| pr | z | gr-g | alt | comune |
|---|---|---|---|---|
| FR | E | 2266 | 586 | Collepardo |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

*Il Ministro:* MARZANO

**05A00019**

DECRETO 16 dicembre 2004.

**Riconoscimento, al sig. Mohamed Monem Khalil Abd El Naeim, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di gommista.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Mohamed Monem Khalil Abd El Naeim, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo finale di scuola secondaria tecnica industriale di II grado e di un certificato di abilità per il mestiere di convergenza e regolamento di equilibrio di autovetture e saldatura di pneumatici, conseguiti presso scuole facenti parte dell'ordinamento scolastico della Repubblica Araba d'Egitto, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di gommista, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 7 ottobre 2004, che ha rite-

nuto il titolo dell'interessato riconducibile, per i suoi contenuti formativi, ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e non ha ritenuto di dover applicare alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria di Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Mohamed Monem Khalil Abd El Naeim, nato il 1º novembre 1975 ad Alessandria d'Egitto, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di «gommista», ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento dell'attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

*Il direttore generale:* SPIGARELLI

**04A12660**

DECRETO 16 dicembre 2004.

**Riconoscimento, al sig. Brzek Witold, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Brzek Witold, cittadino polacco, in possesso del titolo di scuola secondaria superiore di tecnico elettricista, con la specializzazione in elettromeccanica generale, conseguito presso il complesso scolastico di tecnica ed elettricità, Istituto professionale «Bohaterów Westerplatte» di Brzesko, Polonia, ha chiesto il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, impianti elettrici «civili» della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto che il titolo dell'interessato risulta quasi perfettamente sovrapponibile al titolo italiano di perito elettrotecnico ed è un titolo specificamente orientato all'esercizio della professione e particolarmente idoneo all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, impianti elettrici «civili» della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Vista l'esperienza professionale pluriennale dell'interessato in qualità di operaio specializzato in ditte operanti nel settore di attività per il quale si richiede il riconoscimento, che consente di poter concedere il riconoscimento della formazione professionale senza necessità di applicare misure compensative;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, concernente «Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche»;

Visto il conforme parere dell'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive e dell'Associazione di categoria CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig Brzek Witold, nato il 1º maggio 1973 a Bochnia (Polonia), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, impianti elettrici «civili», della legge 5 marzo 1990, n. 46.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

*Il direttore generale:* SPIGARELLI

**04A12661**

DECRETO 16 dicembre 2004.

**Riconoscimento, al sig. Kacorri Gjovalin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti idrosanitari.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Kacorri Gjovalin, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola secondaria superiore, rilasciato dalla Scuola media superiore statale di istruzione generale «Bardhok Biba» di Rreshen Mirdite, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in

imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti idrosanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 5 febbraio 2004, che aveva ritenuto necessario un supplemento istruttorio in merito alle modalità di traduzione e autenticazione dei documenti da parte dei cittadini albanesi e il successivo carteggio intercorso con il Ministero degli affari esteri e la rappresentanza diplomatica italiana a Tirana;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 7 ottobre 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi altamente specifici riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di cui alla lettera *d)*;

Vista l'esperienza professionale pluriennale dell'interessato in qualità di operaio specializzato in ditte operanti nel settore di attività per il quale si richiede il riconoscimento, che consente di poter concedere il riconoscimento della formazione professionale senza necessità di applicare misure compensative;

Visto il conforme parere dell'ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive e dell'associazione di categoria CNA-ANIM, associazione nazionale impiantisti manutentori;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Kaccori Gjovalin, nato il 24 agosto 1964 a Rreshen (Albania), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti idrosanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

*Il direttore generale:* SPIGARELLI

**04A12662**

---

DECRETO 31 dicembre 2004.

**Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Boschi Luigi e Figli S.p.a.».**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ed il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166 (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 347/03 sopracitato ed è norninato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio, 9 febbraio, 2, 8, 23 aprile, 20 maggio, 3, 7 giugno, 30 luglio, 7 ottobre e 2 dicembre 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, le Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation BV, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, le

S.r.l. Parmengineering, Geslat, Contal, Panna Elena C.P.C., Centro Latte Centallo, Newco, Eliair, SAF, G.F.A. e Taurolat, la S.p.a. Parma Associazione Calcio, la S.r.l. F.lli Strini Costruzioni Meccaniche, le S.r.l. Albalatte, Alessandria Distribuzione, Alinola, Alipad, Aurolat, Bo.lat, Ce.Di Potenza, Distribuzione Alimenti Brescia, Eural, Firenze Lat, For.ma, Forital, Froslat, Ge.di.al 2, Golden Milk, Leader Food, Lucca Distribuzione, Milal, Milano Latte, Mo.re.al, Monzal, Partenopal, Roma Alimenti 2000, Romalatte, Sanrelat, Siena Distribuzione, Spelat, Toral, Torino Latte, U.DI.AL., Venezia Lat, Veronalimenti 87, la Deutsch Parmalat Gmbh, la Parmalat Molkerei Gmbh, la S.p.a. Streglio, le S.p.a. Hit.Com e Going Tour Operator, la S.r.l. Emmegi Agro Industriale, Parmalat Malta Holding Limited e Parmalat Trading Limited;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 17 dicembre 2004 con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.p.a. Boschi Luigi e Figli;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della società sopra indicata,

Decreta:

Art. 1.

La società Boschi Luigi e Figli S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2004

*Il Ministro:* MARZANO

**05A00016**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 dicembre 2004.

**Rettifica del decreto ministeriale 4 giugno 2004 relativo alle condizioni per la commercializzazione delle sementi di piante foraggere; recepimento della direttiva 2004/55/CE della Commissione del 20 aprile 2004.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi delle piante foraggere;

Vista la direttiva 2004/55/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, che modifica la predetta direttiva 66/401/CEE;

Visto il decreto 4 giugno 2004 con il quale è stata recepita la direttiva 2004/55/CE della Commissione;

Considerata la necessità di rettificare l'art. 3 del predetto decreto 4 giugno 2004 alla voce Vicia sativa;

Decreta:

Nel decreto 4 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 14 giugno 2004, all'art. 3, le parole «Vicia sativa» sono sostituite dalle parole «Vicia faba».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2004

*Il Ministro:* ALEMANNO

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**04A12686**

DECRETO 16 dicembre 2004.

**Riconoscimento della «Cooperativa pescatori progresso» soc. coop. a r.l., in San Benedetto del Tronto.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda in data 9 giugno 2004 con la quale la «Cooperativa Pescatori Progresso» soc. cooperativa a r.l. con sede a San Benedetto del Tronto ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento n. 2318/2001, il riconoscimento come organizzazione di produttori per le specie indicate nell'istanza stessa;

Considerato che la suddetta organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 23 aprile 2004, repertorio n. 15827, per notaio Danilo Stefani di San Benedetto del Tronto;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta società cooperativa;

Visti gli atti dai quali risulta che la «Cooperativa Pescatori Progresso» soc. cooperativa a r.l. risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento n. 104/2000 e dal regolamento n. 2318/2001;

Vista la relazione della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto in data 17 settembre 2004 in cui si esprime parere favorevole al riconoscimento della suddetta la «Cooperativa Pescatori Progresso» soc. cooperativa a r.l. limitatamente ai seguenti prodotti ittici: merluzzi, triglie, totani, rospi (rane pescatrici), polpi, san pietro, gamberi bianchi (mazzancolle), mazzoline, seppie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, la «Cooperativa Pescatori Progresso» soc. cooperativa a r.l. con sede in San Benedetto del Tronto seguenti specie ittiche: merluzzi, triglie, totani, rospi (rane pescatrici), polpi, san pietro, gamberi bianchi (mazzancolle), mazzoline, seppie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

*Il Sottosegretario delegato per la pesca e l'acquacoltura*
SCARPA BONAZZA BUORA

04A12664

DECRETO 16 dicembre 2004.

**Riconoscimento della «Associazione produttori pesca - Soc. coop. a r.l. fra pescatori ed armatori della piccola pesca Porto San Giorgio», in Porto San Giorgio, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, articolo 1.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la domanda in data 3 giugno 2004 con la quale la «Associazione produttori pesca - Soc. cooperativa a r.l. fra pescatori ed armatori della piccola pesca Porto San Giorgio» con sede in Porto San Giorgio ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) 104/2000 e del regolamento n. 2318/2001, il riconoscimento come organizzazione di produttori per le specie indicate nell'istanza stessa;

Considerato che la suddetta organizzazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 6 luglio 2001, repertorio n. 89509, per notaio Renato Marconi di Porto San Giorgio;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta società cooperativa;

Visti gli atti dai quali risulta che la «Associazione produttori pesca - Soc. cooperativa a r.l. fra pescatori ed armatori della piccola pesca Porto San Giorgio» risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento n. 104/2000 e dal regolamento 2318/2001, articolo 1;

Vista la relazione della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto in data 17 settembre 2004 in cui si esprime parere favorevole al riconoscimento della suddetta «Associazione produttori pesca - Soc. cooperativa a r.l. fra pescatori ed armatori della piccola pesca Porto San Giorgio» limitatamente ai seguenti prodotti ittici: alici, baraccole, calamari, cefali, cicale, caponi, busbane, ghiozzi, granchi, mazzancolle, mazzoline, merluzzi, mormore, moscardini, polpi, rombi, rospi, sardine, scampi, seppie, sgombri, sogliole, san pietro, totani, triglie, zanchette.

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, art. 1 nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, la «Associazione produttori pesca - Soc. cooperativa a r.l. fra pescatori ed armatori della piccola pesca Porto San Giorgio» di Porto San Giorgio per le seguenti specie ittiche: alici, baraccole,

calamari, cefali, cicale, caponi busbane, ghiozzi, granchi, mazzancolle, mazzoline, merluzzi, mormore, moscardini, polpi, rombi, rospi, sardine, scampi, seppie, sgombri, sogliole, san pietro, totani, triglie, zanchette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

*Il Sottosegretario delegato per la pesca e l'acquacoltura*
SCARPA BONAZZA BUORA

**04A12665**

---

DECRETO 16 dicembre 2004.

**Estensione del riconoscimento a favore della «Organizzazione dei produttori ittici del Sud Adriatico» soc. coop. a r.l., in Manfredonia, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6 e del regolamento (CE) n. 2318/2001.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 concernenti le organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 14 marzo 2002 con il quale è stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento (CE) n. 2318/2001 nonché a tutti gli effetti eventuali conseguiti a norma di legge, l'organizzazione di produttori della pesca per le specie indicate nel decreto stesso, denominata «Organizzazione dei produttori ittici del Sud Adriatico» soc. coop. a r.l., con sede in Manfredonia;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 maggio 2003, n. 200303644, applicativa della normativa CE in materia di organizzazioni di produttori, in particolare la parte relativa alle modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Vista l'istanza pervenuta in data 11 dicembre 2003 indirizzata alla regione Puglia con la quale la suddetta associazione ha chiesto, ai sensi del regolamento n. 104/2000 e del regolamento n. 2318/2001, l'estensione del riconoscimento come organizzazione di produttori per la specie «Sardina pilchardus»;

Visto il parere favorevole in data 1° aprile 2004 espresso — a seguito di istruttoria — dalla regione Puglia ai fini dell'estensione del riconoscimento della suddetta organizzazione anche per la produzione della specie «sardina pilchardus»;

Ritenuto opportuno concedere alla «Organizzazione dei produttori ittici del Sud Adriatico» soc. coop. a r.l., con sede in Manfredonia, l'estensione del riconoscimento come organizzazione di produttori per la suddetta specie ittica;

Decreta:

Art. 1.

È esteso, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, il riconoscimento della «Organizzazione dei produttori ittici del Sud Adriatico» soc. coop. a r.l., con sede in Manfredonia quale organizzazione di produttori anche per la specie «Sardina pilchardus».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

*Il Sottosegretario delegato per la pesca e l'acquacoltura*
SCARPA BONAZZA BUORA

**04A12666**

---

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 dicembre 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Gorgonzola.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Visto la nota n. 25408 del 30 novembre 2004, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Gorgonzola ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 30 novembre 2004, a seguito della massiccia partecipazione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 30 novembre;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Gorgonzola nel giorno 30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 2004

*Il direttore regionale:* ORSI

**04A12985**

DECRETO 20 dicembre 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Mortara - sezione staccata di Mede.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Visto la nota n. 21458 del 30 novembre 2004, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Mortara ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Mortara - Sezione staccata di Mede nel giorno 30 novembre 2004, a seguito della massiccia partecipazione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 30 novembre;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Mortara - sezione staccata di Mede nel giorno 30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 dicembre 2004

*Il direttore regionale:* ORSI

**04A12986**

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Mantova.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Mantova, nel giorno 30 novembre 2004, per l'intera giornata lavorativa, a causa dello sciopero generale indetto dalle OO.SS.

*Motivazione.*

L'Ufficio provinciale ACI di Mantova ha comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 30 novembre 2004, per l'intera giornata lavorativa, motivato dallo sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, con nota del 2 dicembre 2004, prot. n. 3064/2004, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra è stato disposto il presente decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

*Riferimenti normativi dell'atto:*

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 14 dicembre 2004

*Il direttore regionale:* ORSI

**04A12874**

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Cremona, nel giorno 30 novembre 2004, per l'intera giornata lavorativa, a causa dello sciopero generale indetto dalle OO.SS.

*Motivazione.*

L'Ufficio provinciale ACI di Cremona ha comunicato, con nota n. 74/D del 30 novembre 2004, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 30 novembre 2004, per l'intera giornata lavorativa, motivato dallo sciopero del personale

La Procura generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Brescia, con nota del 2 dicembre 2004, prot. n. 3085/2004, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra è stato disposto il presente decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

*Riferimenti normativi dell'atto:*

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 14 dicembre 2004.

*Il direttore regionale:* ORSI

**04A12878**

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Brescia, nel giorno 30 novembre 2004, per l'intera giornata lavorativa, a causa dello sciopero generale indetto dalle OO.SS.

*Motivazione.*

L'Ufficio provinciale ACI di Brescia ha comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 30 novembre 2004, per l'intera giornata lavorativa, motivato dallo sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Brescia, con nota del 2 dicembre 2004, prot. n. 3077/2004, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra è stato disposto il presente decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

*Riferimenti normativi dell'atto:*

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 14 dicembre 2004.

*Il direttore regionale:* ORSI

**04A12877**

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Salò.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Salò dal giorno 25 novembre al 9 dicembre 2004.

*Motivazione.*

La motivazione del presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio di Salò dal giorno 25 novembre al 9 dicembre 2004 è rimasto chiuso al pubblico a seguito di una violenta scossa di terremoto che ha provocato numerosi danni alle strutture murarie dell'ufficio rendendolo, temporaneamente, inagibile.

In data 10 dicembre 2004, sulla scorta della perizia resa dal Dipartimento della protezione civile, è stato possibile aprire l'ufficio al pubblico e riprendere le attività d'istituto così come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso con nota del 9 dicembre 2004.

Il Garante del contribuente, con propria nota prot. 2105/2004 del 15 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b*.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi e attribuzione del direttore regionale:*

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 16 dicembre 2004

*Il direttore regionale:* ORSI

**04A12875**

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Bergamo, nel giorno 30 novembre 2004, per l'intera giornata lavorativa, a causa dello sciopero generale indetto dalle OO.SS.

*Motivazione.*

L'Ufficio provinciale ACI di Bergamo con nota n. P71781 del 1º dicembre 2004, ha comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 30 novembre 2004, per l'intera giornata lavorativa, motivata dallo sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, con nota dell'11 dicembre 2004, prot. n. 3151/2004, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra è stato disposto il presente decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

*Riferimenti normativi dell'atto:*

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 16 dicembre 2004

*Il direttore regionale:* ORSI

**04A12876**

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici provinciali del pubblico registro automobilistico di Como, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento degli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico di Como, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, in data 30 novembre 2004, a causa dello sciopero generale del personale indetto dalle OO.SS. nazionali.

*Motivazione.*

Gli Uffici provinciali ACI di Como, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, hanno comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 30 novembre 2004, per l'intera giornata lavorativa, motivata dallo sciopero del personale

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con nota del 17 dicembre 2004 prot. n. 10025/2004/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Preso atto di quanto sopra è stato disposto il presente decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

*Riferimenti normativi dell'atto:*

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 20 dicembre 2004

*Il direttore regionale:* ORSI

**04A12879**

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine il giorno 30 novembre 2004.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine con comunicato del 26 novembre 2004 prot. 2366/AMM. ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio il giorno 30 novembre 2004 a seguito di sciopero nazionale.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 2357/04 del 14 dicembre 2004, ha confermato il citato mancato funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73.

Decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie.

Decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 21 dicembre 2004

*Il direttore regionale:* LATTI

**04A13039**

---

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine il giorno 30 novembre 2004.

*Motivazione.*

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia con comunicato del 1° dicembre 2004 prot. 2385/DEL ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio il giorno 30 novembre 2004 a seguito di sciopero nazionale.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 2420/04 del 14 dicembre 2004, ha confermato il citato irregolare funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73.

Decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie.

Decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 21 dicembre 2004

*Il direttore regionale:* LATTI

**04A13040**

---

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'ACI di Imperia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 30 novembre 2004.

*Motivazioni.*

L'Ufficio provinciale ACI di Imperia ha comunicato, con nota n. 380/S del 1° dicembre 2004, la chiusura al pubblico il giorno 30 novembre 2004 per sciopero generale del pubblico impiego indetto dalle organizzazioni sindacali.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 2335/2004 del 6 dicembre 2004, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

*Riferimenti normativi dell'atto.*

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 22 dicembre 2004

*Il direttore regionale:* VIOLA

**04A13000**

---

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici provinciali A.C.I. di Ancona, pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 24 novembre 2004, l'irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Ancona - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

*Motivazioni.*

Gli Uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 24 novembre 2004 a partire dalle ore 11 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 23 novembre 2004 prot. 2747/U/AffGen/04 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

*Riferimenti normativi.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 23 dicembre 2004

*Il direttore regionale:* DE MUTIIS

**05A00043**

---

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2004.

**Autorizzazione alla società «Impresacaf S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone

La società «Impresacaf s.r.l.», con sede in Roma, via Principe Amedeo n. 149, c.a.p. 00185, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese (art. 34, comma 1 e comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e ad utilizzare la parola CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164).

*Motivazioni.*

Il presente atto dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese alla società sopra denominata e legalmente rappresentata dal presidente sig. Vicari Rolando che, in data 15 dicembre

2003, ha presentato apposita istanza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Dalla documentazione prodotta risulta che:

1) il capitale sociale dell'«Impresacaf S.r.l.», per un totale di € 51.646,00, come risulta dalle ricevute presentate, è stato interamente sottoscritto e versato dai soci: Associazione sindacale imprenditori e conduttori agricoli — in sigla ASICA — ed Associazione professionisti ed aziende — in sigla ASPA, aderenti all'ENPTA — Ente nazionale perfezionamento agricolo, cui è riconosciuta la rilevanza nazionale, e da quest'ultima delegati alla costituzione del suddetto Caf;

2) è stata stipulata, in data 11 luglio 2003, con la compagnia di assicurazioni Unipol la polizza n. 37526356 con massimale di € 1.032.914,00;

3) sono state allegate le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa da parte del responsabile dell'assistenza fiscale e dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché la relazione tecnica sulle capacità operativa del Caf.

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione all'Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi.*

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale del 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei Centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490.

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164.

Roma, 30 dicembre 2004

*Il direttore regionale:* DI IORIO

**05A00045**

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2004.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 2004, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.**

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di novembre 2004, come segue:

**MEDIE MENSILI IN EURO RIFERITE AL MESE DI NOVEMBRE 2004**

**Cambi calcolati dall'UIC**

| PAESE | VALUTA | COD. | COD. UIC | Quantità di valuta per 1 euro |
|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | Afghani | AFA | 115 | 61,709 |
| ALBANIA | Lek | ALL | 47 | 127,139 |
| ALGERIA | Dinaro Algerino | DZD | 106 | 93,6906 |
| ANDORRA | Peseta Andorra | ADP | 245 | - |
| ANGOLA | Readjustado Kwanza | AOA | 87 | 112,671 |
| ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3,50767 |
| ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | ANG | 132 | 2,32545 |
| ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | SAR | 75 | 4,86526 |
| ARGENTINA | Peso Argentina | ARS | 216 | 3,83819 |
| ARMENIA | Dram Armenia | AMD | 246 | 720,864 |
| ARUBA | Fiorino Aruba | AWG | 211 | 2,32779 |
| AUSTRALIA | Dollaro Australiano | AUD | 109 | 1,68666 |
| AUSTRIA | Scellino Austriaco | ATS | 20 | - |
| AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian | AZM | 238 | 6380,05 |
| BAHAMAS | Dollaro Bahama | BSD | 135 | 1,29914 |
| BAHRAIN | Dinaro Bahrain | BHD | 136 | 0,48977 |
| BANGLADESH | Taka | BDT | 174 | 77,4124 |
| BARBADOS | Dollaro Barbados | BBD | 195 | 2,58528 |
| BELGIO | Franco Belga | BEF | 4 | - |
| BELIZE | Dollaro Belize | BZD | 152 | 2,59827 |
| BENIN | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
| BERMUDA | Dollaro Bermuda | BMD | 138 | 1,29914 |
| BHUTAN | Ngultrum | BTN | 180 | 58,599 |
| BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia | BYB | 233 | - |
| BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia (nuovo | BYR | 263 | 2831,06 |
| BOLIVIA | Boliviano | BOB | 74 | 10,4705 |
| BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | BAM | 240 | 1,95583 |
| BOTSWANA | Pula | BWP | 171 | 5,86169 |
| BRASILE | Real | BRL | 234 | 3,62348 |
| BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | BND | 139 | 2,14458 |
| BULGARIA | Lev | BGL | 45 | - |
| BULGARIA | Nuovo Lev Bulgaria | BGN | 262 | 1,95588 |
| BURKINA FASO | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
| BURUNDI | Franco Burundi | BIF | 140 | 1393,77 |
| CAMBOGIA | Riel Kampuchea | KHR | 141 | 4999,18 |
| CAMERUN | Franco CFA | XAF | 43 | 655,957 |
| CANADA | Dollaro Canadese | CAD | 12 | 1,55395 |
| CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | CVE | 181 | 110,929 |
| CAYMAN (Isole) | Dollaro Isole Cayman | KYD | 205 | 1,0642 |
| CECA (Repubblica) | Corona Ceca | CZK | 223 | 31,2862 |
| CECOSLOVACCHIA | Corona cecoslovacca | CSK | 6 | - |
| CENTRAFRICANA (Rep | Franco CFA | XAF | 43 | 655,957 |
| CIAD | Franco CFA | XAF | 43 | 655,957 |
| CILE | Peso Cileno | CLP | 29 | 774,236 |
| CINA (Repubblica Popol | Renminbi(Yuan) | CNY | 144 | 10,7568 |
| CIPRO | Lira Cipriota | CYP | 46 | 0,577891 |

| PAESE | VALUTA | COD. | COD. UIC | Quantità di valuta per 1 euro |
|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA | Peso Colombiano | COP | 40 | 3339,15 |
| COMORE (Isole) | Franco Isole Comore | KMF | 210 | 491,967 |
| CONGO (Repubblica De | Nuovo Zaire | ZRN | 227 | - |
| CONGO (Repubblica De | Franco Congolese | CDF | 261 | 543,825 |
| CONGO (Repubblica del | Franco CFA | XAF | 43 | 655,957 |
| COREA DEL NORD | Won Nord | KPW | 182 | 2,8581 |
| COREA DEL SUD | Won Sud | KRW | 119 | 1411,15 |
| COSTA D AVORIO | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
| COSTA RICA | Colon Costa Rica | CRC | 77 | 571,104 |
| CROAZIA | Kuna | HRK | 229 | 7,5569 |
| CUBA | Peso Cubano | CUP | 67 | 29,8801 |
| DANIMARCA | Corona Danese | DKK | 7 | 7,43133 |
| DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3,50767 |
| DOMINICANA (Repubbli | Peso Dominicano | DOP | 116 | 37,4269 |
| ECUADOR | Sucre | ECS | 76 | - |
| EGITTO | Lira Egiziana | EGP | 70 | 8,10021 |
| EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | SVC | 117 | 11,3674 |
| EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | AED | 187 | 4,77172 |
| ERITREA | Nakfa | ERN | 243 | 17,5383 |
| ESTONIA | Corona Estonia | EEK | 218 | 15,6466 |
| ETIOPIA | Birr | ETB | 68 | 11,0208 |
| FALKLAND o MALVINE | Sterlina Falkland | FKP | 146 | 0,69862 |
| FIJI | Dollaro Fiji | FJD | 147 | 2,1822 |
| FILIPPINE | Peso Filippino | PHP | 66 | 73,1474 |
| FINLANDIA | Marco Finlandese | FIM | 23 | - |
| FONDO MONETARIO IN | DSP | XDR | 188 | 0,858079 |
| FRANCIA | Franco Francese | FRF | 5 | - |
| GABON | Franco CFA | XAF | 43 | 655,957 |
| GAMBIA | Dalasi | GMD | 193 | 37,577 |
| GEORGIA | Lari | GEL | 230 | 2,34036 |
| GERMANIA | Marco Tedesco | DEM | 42 | - |
| GERMANIA (Repub. Der | Marco DDR | DDM | 134 | - |
| GHANA | Cedi | GHC | 111 | 11637,9 |
| GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | JMD | 142 | 79,0418 |
| GIAPPONE | Yen Giapponese | JPY | 71 | 136,087 |
| GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | GIP | 44 | 0,69862 |
| GIBUTI | Franco Gibuti | DJF | 83 | 230,882 |
| GIORDANIA | Dinaro Giordano | JOD | 89 | 0,920909 |
| GRECIA | Dracma Greca | GRD | 30 | - |
| GRENADA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3,50767 |
| GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 78 | 10,1851 |
| GUINEA | Franco Guineano | GNF | 129 | 3489,56 |
| GUINEA BISSAU | Peso Guinea Bissau | GWP | 183 | - |
| GUINEA BISSAU | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
| GUINEA EQUATORIALE | Ekwele | GQE | 194 | - |
| GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | XAF | 43 | 655,957 |
| GUYANA | Dollaro Guyana | GYD | 149 | 232,396 |
| HAITI | Gourde | HTG | 151 | 45,5904 |
| HONDURAS | Lempira | HNL | 118 | 24,1169 |
| HONG KONG (Cina) | Dollaro Hong Kong | HKD | 103 | 10,1028 |
| INDIA | Rupia Indiana | INR | 31 | 58,599 |
| INDONESIA | Rupia Indonesiana | IDR | 123 | 11715,9 |

| PAESE | VALUTA | COD. | COD. UIC | Quantità di valuta per 1 euro |
|---|---|---|---|---|
| IRAN | Rial Iraniano | IRR | 57 | 11415,2 |
| IRAQ | Dinaro Iracheno | IQD | 93 | 1898,03 |
| IRLANDA | Lira Irlandese | IEP | 60 | - |
| ISLANDA | Corona Islanda | ISK | 62 | 87,1495 |
| ISRAELE | Shekel | ILS | 203 | 5,7182 |
| ITALIA | Lira Italiana | ITL | 18 | - |
| JUGOSLAVIA | Nuovo Dinaro Jugoslavo | YUM | 214 | - |
| KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | KZT | 231 | 169,724 |
| KENYA | Scellino Keniota | KES | 22 | 105,364 |
| KIRGHIZISTAN | Som | KGS | 225 | 53,8347 |
| KUWAIT | Dinaro Kuwait | KWD | 102 | 0,38235 |
| LAOS | Kip | LAK | 154 | 10188,1 |
| LESOTHO | Loti | LSL | 172 | 7,85659 |
| LETTONIA | Lats | LVL | 219 | 0,680277 |
| LIBANO | Lira Libanese | LBP | 32 | 1966,89 |
| LIBERIA | Dollaro Liberia | LRD | 155 | 61,0594 |
| LIBIA | Dinaro Libico | LYD | 69 | 1,69128 |
| LITUANIA | Litas | LTL | 221 | 3,4528 |
| LUSSEMBURGO | Franco Lussemburgo | LUF | 56 | - |
| MACAO | Pataca | MOP | 156 | 10,4059 |
| MACEDONIA | Dinaro Macedonia | MKD | 236 | 62,1379 |
| MADAGASCAR | Franco Malgascio | MGF | 130 | 12696,5 |
| MALAWI | Kwacha Malawi | MWK | 157 | 138,388 |
| MALAYSIA | Ringgit | MYR | 55 | 4,93604 |
| MALDIVE | Rufiyaa | MVR | 158 | 16,5052 |
| MALI | Franco Mali | MLF | 159 | - |
| MALI | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
| MALTA | Lira Maltese | MTL | 33 | 0,431886 |
| MAROCCO | Dirham Marocco | MAD | 84 | 11,1178 |
| MAURITANIA | Ouguiya | MRO | 196 | 331,229 |
| MAURITIUS | Rupia Mauritius | MUR | 170 | 36,9824 |
| MESSICO | Peso Messicano | MXN | 222 | 14,7646 |
| MOLDAVIA | Leu Moldavia | MDL | 235 | 16,1121 |
| MONGOLIA | Tugrik | MNT | 160 | 1571,86 |
| MOZAMBICO | Metical | MZM | 133 | 25761,9 |
| MYANMAR (Birmania) | Kyat | MMK | 107 | 8,34045 |
| NAMIBIA | Dollaro Namibia | NAD | 252 | 7,85659 |
| NEPAL | Rupia Nepalese | NPR | 161 | 93,5378 |
| NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 120 | 20,992 |
| NIGER | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
| NIGERIA | Naira | NGN | 81 | 172,502 |
| NORVEGIA | Corona Norvegese | NOK | 8 | 8,14118 |
| NUOVA ZELANDA | Dollaro Neozelandese | NZD | 113 | 1,85395 |
| OLANDA | Fiorino Olandese | NLG | 14 | - |
| OMAN | Rial Oman | OMR | 184 | 0,500163 |
| PAKISTAN | Rupia Pakistana | PKR | 26 | 77,6904 |
| PANAMA | Balboa | PAB | 162 | 1,29914 |
| PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | PGK | 190 | 4,08856 |
| PARAGUAY | Guarani | PYG | 101 | 7919,59 |
| PERU | Nuevo Sol | PEN | 201 | 4,30006 |
| POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | XPF | 105 | 119,252 |
| POLONIA | Zloty | PLN | 237 | 4,25731 |

| PAESE | VALUTA | COD. | COD. UIC | Quantità di valuta per 1 euro |
|---|---|---|---|---|
| PORTOGALLO | Escudo Portoghese | PTE | 13 | - |
| QATAR | Riyal Qatar | QAR | 189 | 4,72885 |
| REGNO UNITO | Sterlina Gran Bretagna | GBP | 2 | 0,69862 |
| ROMANIA | Leu | ROL | 131 | 39848,2 |
| RUSSIA | Rublo Russia | RUB | 244 | 37,1043 |
| RWANDA | Franco Ruanda | RWF | 163 | 720,536 |
| SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | SBD | 206 | 9,63618 |
| SAMOA OCCIDENTALI | Tala | WST | 164 | 3,56056 |
| SANT ELENA | Sterlina S.Elena | SHP | 207 | 0,69862 |
| SAO TOME e PRINCIPE | Dobra | STD | 191 | 11688,5 |
| SENEGAL | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
| SERBIA E MONTENEGI | Dinaro Serbo | CSD | 265 | 77,656 |
| SEYCHELLES | Rupia Seychelles | SCR | 185 | 6,72748 |
| SIERRA LEONE | Leone | SLL | 165 | 3059,46 |
| SINGAPORE | Dollaro Singapore | SGD | 124 | 2,14462 |
| SIRIA | Lira Siriana | SYP | 36 | 67,4513 |
| SISTEMA MONETARIO | Ecu | ECU | 197 | - |
| SLOVACCA (Repubblica | Corona slovacca | SKK | 224 | 39,5457 |
| SLOVENIA | Tallero Slovenia | SIT | 215 | 239,789 |
| SOMALIA | Scellino Somalo | SOS | 65 | 3814,39 |
| SPAGNA | Peseta Spagnola | ESP | 24 | - |
| SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | LKR | 58 | 135,435 |
| ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3,50767 |
| ST. VINCENT E GRENA | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3,50767 |
| ST.KITTIS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | XCD | 137 | 3,50767 |
| STATI UNITI | Dollaro USA | USD | 1 | 1,29914 |
| SUD AFRICA | Rand | ZAR | 82 | 7,85659 |
| SUDAN | Dinaro Sudanese | SDD | 79 | 333,392 |
| SURINAME | Fiorino Suriname | SRG | 150 | - |
| SURINAME | Dollaro Suriname | SRD | 266 | 3,50767 |
| SVEZIA | Corona Svedese | SEK | 9 | 8,99805 |
| SVIZZERA | Franco Svizzero | CHF | 3 | 1,52165 |
| SWAZILAND | Lilangeni | SZL | 173 | 7,85659 |
| TAGIKISTAN | Rublo Tagikistan | TJR | 239 | - |
| TAGIKISTAN | Somoni | TJS | 264 | 4,00263 |
| TAIWAN | Dollaro Taiwan | TWD | 143 | 42,5304 |
| TANZANIA | Scellino Tanzania | TZS | 125 | 1370,39 |
| THAILANDIA | Baht | THB | 73 | 52,374 |
| TOGO | Franco CFA | XOF | 209 | 655,957 |
| TONGA ISOLA | Pa Anga | TOP | 167 | 2,5813 |
| TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobag | TTD | 166 | 8,00377 |
| TUNISIA | Dinaro Tunisino | TND | 80 | 1,59199 |
| TURCHIA | Lira Turca | TRL | 10 | 1883365 |
| TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan | TMM | 228 | 6687,95 |
| U.R.S.S. (Cambi di merc | Rublo | SUR | 991 | - |
| U.R.S.S. (Cambi ufficiali) | Rublo | SUR | 64 | - |
| UCRAINA | Hryvnia | UAH | 241 | 6,90335 |
| UGANDA | Scellino Ugandese | UGX | 126 | 2240,31 |
| UNGHERIA | Forint Ungherese | HUF | 153 | 245,356 |
| UNIONE MONETARIA E | Euro | EUR | 242 | 1 |
| URUGUAY | Peso Uruguaiano | UYU | 53 | 35,0999 |
| UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | UZS | 232 | 1355,89 |

| PAESE | VALUTA | COD. | COD. UIC | Quantità di valuta per 1 euro |
|---|---|---|---|---|
| VANUATU | Vatu | VUV | 208 | 143,019 |
| VENEZUELA | Bolivar | VEB | 35 | 2488,1 |
| VIETNAM | Dong | VND | 145 | 20461,4 |
| YEMEN (Repubblica) | Rial | YER | 122 | 236,473 |
| YEMEN DEL NORD | RIAL | YER | 992 | - |
| YEMEN DEL SUD | Dinaro Yemen | YDD | 128 | - |
| ZAMBIA | Kwacha Zambia | ZMK | 127 | 6150,46 |
| ZIMBABWE | Dollaro Zimbabwe | ZWD | 51 | 7339,07 |

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

*Il direttore centrale:* BUSA

**05A00046**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2004.

**Riclassificazione della specialità medicinale «Mestinon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Visto il decreto del 2 agosto 2001 con il quale la società ICN Pharmaceuticals Germany GmbH è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Mestinon» nella confezione:

50 compresse a rilascio prolungato da 180 mg;

A.I.C. n. 009286042/N (in base 10);

Vista la domanda presentata in data 15 aprile 2004 con la quale la ditta ha chiesto la rivalutazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 12-13 ottobre 2004;

Vista la deliberazione n. 3 in data 18 novembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

La specialità medicinale MESTINON (bromuro di piridostigmina) è stata classificata come segue:

confezione:

50 compresse a rilascio prolungato da 180 mg;
A.I.C. n. 009286042/N (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): 71,98 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 118,79 euro.

Validità del contratto: 12 mesi.
Rispetto del tetto di spesa di € 708.000.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

RR da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MARTINI

**04A12990**

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2004.

**Riclassificazione della specialità medicinale «Argento proteinato», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il decreto dell'8 novembre 1993 con il quale la società Ramini S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Argento proteinato» nella confezione e alle condizioni di seguito indicate:

0,5% gocce nasali 1 flacone 10 ml;
A.I.C. n. 031782016/N (in base 10);
classe: «A»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della specialità medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 14-15 settembre 2004;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale: ARGENTO PROTEINATO è classificato come segue:

confezione:

0,5% gocce nasali 1 flacone 10 ml;
A.I.C. n. 031782016/N (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

RR da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MARTINI

**04A12992**

DETERMINAZIONE 20 dicembre 2004.

**Riclassificazione della specialità medicinale «Lutrelef», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il decreto del 7 luglio 1997 con il quale la società Ferring S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lutrelef» nella confezione e alle condizioni di seguito indicate:

0,8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac. polvere liof. + 1 flacone solv. da 10 ml + componente 1 + componente 2;

A.I.C. n. 026948036/N (in base 10);

classe «A»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della specialità medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 14-15 settembre 2004;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

La specialità medicinale: LUTRELEF è classificata come segue:

confezione:

0,8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flac. polvere liof. + 1 flacone solv. - da 10 ml + componente 1 + componente 2;

A.I.C. n. 026948036/N (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

RR da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MARTINI

**04A12991**

DETERMINAZIONE 21 dicembre 2004.

**Riclassificazione della specialità medicinale «Terafluss», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Visto il decreto del 25 marzo 2004 con il quale la società Madaus S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Terafluss» nella confezione:

«5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035046046/N (in base 10);

Vista la domanda presentata in data 27 luglio 2004 con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 16 novembre 2004;

Vista la deliberazione n. 5 in data 2 dicembre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

La specialità medicinale: TERAFLUSS (terazosina) è classificata come segue:

confezione:

«5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035046046/N (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,63 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,64 euro.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

RR da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 dicembre 2004

*Il direttore generale:* MARTINI

**04A12989**

## AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 30 dicembre 2004.

**Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la nota n. 132623 del 22 dicembre 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VII;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati ulteriori beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

*Il direttore:* Spitz

ALLEGATO *A*
al decreto n. 42207

| Regione | Provincia | Comune | Denominazione | Indirizzo | Identificativi catastali |
|---|---|---|---|---|---|
| Campania | Napoli | Napoli | Fabbricato ex G.I.L. | Via Acton | C.F. Foglio 2, Particella 30<br>C.T. Foglio 200, Particella 15 |
| Emilia-Romagna | Bologna | Bologna | Bologna - palazzo De Bosdari | Via Santo Stefano, 75 | C.F. Foglio 205, Particella 72, sub. 49<br>C.F. Foglio 205, Particella 72, sub. 50 (graffata a particella 497) |
| Liguria | Imperia | Imperia | Circolo Ufficiali | Piazza Rossini, 8 | C.F. Foglio 5, Particella 83 |
| Lombardia | Brescia | Montichiari | Libero | Via Treramati | C.F. Foglio 85, Particella 330 |
| Lombardia | Como | Como | Fabbricato ex monastero delle madri benedettine | Via G.A. Diaz, 60-62 | C.F. Foglio CT4, Particella 640, sub. da 1 a 7<br>C.F. Foglio CT4, Particella 641, sub. 1<br>C.F. Foglio CT4, Particella 645, sub. 3 |
| Lombardia | Milano | Vimercate | Casa Ex Fascio | Via Giuseppe Garibaldi, 3 | C.F. Foglio 41, Particella 175, sub. da 1 a 23 |
| Lazio | Roma | Roma | Stadio della Farnesina | Via Maresciallo Caviglia, Via dei Rubilant | C.F. Foglio 250, Particella 8<br>C.F. Foglio 250, Particella 10<br>C.T. Foglio 250, Particelle 10, 240, 263, 303 |
| Lazio | Roma | Roma | Scuola romana di equitazione | Via Monti della Farnesina | C.F. Foglio 238, Particelle 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46<br>C.T. Foglio 238, Particelle 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46, 48, 49 |
| Piemonte | Torino | Torino | Palazzo dei servizi telefonici | Via Confienza, 10 | C.F. Foglio 201, Particella 29, sub. 4 e 5 |
| Piemonte | Vercelli | Vercelli | Fabbricato Sede Di Sezione Della D.P.T. Di Vercelli | Via Dante Alighieri, 4 | C.F. Foglio 509, Particella 692, sub. da 1 a 3 |
| Puglia | Brindisi | Brindisi | Ex sede Genio Civile | Via Casimiro, 38 | C.F. Foglio 190, Particella 3652, sub. 10, 11 e 13 |
| Puglia | Lecce | Lecce | Ex sede Genio Civile | Via Don Minzoni, 17 A | C.F. Foglio 259, Particella 3183, sub. 5/p |
| Toscana | Firenze | Firenze | Palazzo uffici finanziari Agenzia delle Entrate | Via S. Caterina d'Alessandria, 26 | C.F. Foglio 158, Particella 4, sub. 1 (graffata a particella 4757)<br>C.F. Foglio 158, Particella 4, sub. 2 |
| Veneto | Treviso | Treviso | Ex Poste Vecchie | Via C. Alberto, 1 | C.F. Foglio 3, Particella 635, sub. 1<br>C.F. Foglio 3, Particella 642, sub. 3<br>C.F. Foglio 3, Particella 933<br>C.F. Foglio 3, Particella 934<br>C.T. Foglio 28, Particella 635 |
| Veneto | Verona | Verona | EX G.R.F. "BATTISTI" | Via Iv Novembre | C.F. Foglio 9, Particella 526 |

**05A00044**

## UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 22 novembre 2004.

**Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «CO.SE.SA.» a r.l., in Sangemini.**

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 6829 in data 16 gennaio 1993, con il quale la società cooperativa «CO.SE.-SA.» a r.l. con sede in Sangemini, via Porta Romana n. 31, è stata iscritta nel registro prefettizio sezione produzione e lavoro;

Visto il decreto di sospensione per mesi due dal registro prefettizio con d.p. n. 14956/02/1° sett. del 1° agosto 2003, per mancato invio dei bilanci dall'anno 1993;

Visto che nonostante la notifica del predetto decreto, la cooperativa non ha ottemperato all'invio dei bilanci;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «CO.SE.SA.» a r.l., con sede in Sangemini, via Porta Romana n. 31, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Sangemini, e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia, via Arenula n. 70, Roma.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive - Direzione generale enti cooperative.

Terni, 22 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A12981**

---

DECRETO 22 novembre 2004.

**Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Programma ambiente» a r.l., in Terni.**

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 9976/Div.3° in data 18 febbraio 1992, con il quale la società cooperativa «Programma ambiente a r.l.», con sede in Terni, Deleg. Collescipoli, via L. Masi n. 34, è stata iscritta nel registro prefettizio sezione produzione e lavoro;

Visto il decreto di sospensione per mesi due dal registro prefettizio con protocollo n. 1987 Div. 3° del 26 agosto 2003, per mancato invio dei bilanci dall'anno 1992 all'anno 1998;

Constatato che nonostante la notifica del predetto decreto, la cooperativa non ha ottemperato all'invio dei detti bilanci e dei successivi bilanci sino alla data attuale;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Programma ambiente a r.l.», con sede in Terni, Deleg. Collescipoli, via L. Masi n. 34, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni, e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia, via Arenula n. 70, Roma.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive - Direzione generale enti cooperative.

Terni, 22 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A12983**

---

DECRETO 23 novembre 2004.

**Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Società di prestito 1° Maggio soc. coop.va a r.l.», in Terni.**

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 11948/Div. 3° in data 12 gennaio 1996, con il quale la società cooperativa «Società di prestito 1° Maggio soc. coop.va a r.l.» con sede in Terni, via della Cooperazione n. 1, è stata iscritta nel registro prefettizio sezione mista;

Vista l'ordinanza del tribunale di Terni del 4 agosto 2000, con la quale si ordina la cancellazione dal registro delle imprese della «Società di prestito 1° Maggio soc. coop.va a r.l.»;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Società di prestito 1º Maggio soc. coop.va a r.l.», con sede in Terni, via della Cooperazione n. 1, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione mista per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni, e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia, via Arenula n. 70, Roma.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero delle attività produttive - Vicolo d'Aste Roma.

Terni, 23 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A12979**

---

DECRETO 23 novembre 2004.

**Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Agricola San Lorenzo - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Amelia.**

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa «Agricola San Lorenzo - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Amelia, via Totano n. 6, costituita a rogito dal notaio dott. Tommaso Belli, in data 23 novembre 1999, al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - sezione agricola;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso nella seduta del 18 ottobre 2004 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola San Lorenzo - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Amelia, via Totano n. 6, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, sezione agricola della provincia di Terni.

Terni, 23 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A12980**

---

DECRETO 17 dicembre 2004.

**Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Didasko cooperativa sociale» a r.l., in Terni.**

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa «Didasko cooperativa sociale» a r.l., con sede in Terni, Vill. Polymer n. 4, costituita a rogito dal notaio dott. Fulvio Sbrolli, in data 7 ottobre 2004, al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - duplice sezione - produzione e lavoro e cooperazione sociale;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso nella seduta del 15 dicembre 2004 della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Didasko cooperativa sociale» a r.l., con sede in Terni, Villaggio Polymer n. 4, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, duplice sezione - produzione e lavoro e cooperazione sociale della provincia di Terni.

Terni, 17 dicembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A12978**

---

DECRETO 17 dicembre 2004.

**Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Hopiservice cooperativa sociale» a r.l., in Terni.**

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa «Hopiservice cooperativa sociale» a r.l., con sede in Terni, Vill. Polymer n. 4, costituita a rogito dal notaio dott. Fulvio Sbrolli, in data 7 ottobre 2004, al fine di

ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - duplice sezione - produzione e lavoro e cooperazione sociale;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso nella seduta del 15 dicembre 2004 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Hopiservice cooperativa sociale» a r.l., con sede in Terni, Vill. Polymer n. 4, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, duplice sezione, produzione e lavoro e cooperazione sociale, della provincia di Terni.

Terni, 17 dicembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

**04A12982**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.XVJ/3/26/2004-CE/16 del 15 dicembre 2004, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come di seguito indicato:

| numero di identificazione | denominazione | Codice di classificazione | Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S. |
|---|---|---|---|
| 0027 | Polvere nera Kamnik tipo HK 0,3-0,7 | 1.1.D | I |
| 0027 | Polvere nera Kamnik tipo HK 2,2-3,5 | 1.1.D | I |
| 0027 | Polvere nera Kamnik tipo HK 1,68 - 2,5 | 1.1.D | I |

Sull'imballaggio di tale esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - Serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificazione «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Panzera S.a.s. con sede in Reg. Olmi, 78 - Carignano (Torino), ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» n. 0589.EXP.0882/02 del 10 gennaio 2003, rilasciato dall'organismo notificato «Bundesanstalt für materialforschung — prüfung (BAM)» su richiesta della società fabbricante «KIK Kamnik d.d. - Kemijska Industrija» Slovenia».

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.XVJ/3/34/2004-CE/20 del 15 dicembre 2004, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come di seguito indicato:

| numero di identificazione | denominazione | Codice di classificazione | Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S. |
|---|---|---|---|
| 0027 | Sporting Powder Fg | 1.1.D | I |
| 0027 | Sporting Powder FFg | 1.1.D | I |
| 0027 | Sporting Powder FFFg | 1.1.D | I |
| 0027 | Sporting Powder FFFFg | 1.1.D | I |

Sull'imballaggio di tale esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - Serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:

denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificazione «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice Davide Pedersoli e C. snc con sede a Gardone Val Trompia (Brescia), in via Artigiani, 57, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» n. 0589.EXP.0049/98 del 9 agosto 2000, rilasciato dall'organismo notificato «Bundesanstalt für materialforschung - prüfung (BAM)» su richiesta della società fabbricante «Wano Schwarzpulver gmbh, Kunigunde».

**04A12685**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 31 dicembre 2004*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3621 |
| Yen giapponese | 139,65 |
| Corona danese | 7,4388 |
| Lira Sterlina | 0,70505 |
| Corona svedese | 9,0206 |
| Franco svizzero | 1,5429 |
| Corona islandese | 83,60 |
| Corona norvegese | 8,2365 |
| Lev bulgaro | 1,9559 |
| Lira cipriota | 0,5800 |
| Corona ceca | 30,464 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 245,97 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6979 |
| Lira maltese | 0,4343 |
| Zloty polacco | 4,0845 |
| Leu romeno | 39390 |
| Tallero sloveno | 239,76 |

| | |
|---|---|
| Corona slovacca | 38,745 |
| Lira turca | 1836200 |
| Dollaro australiano | 1,7459 |
| Dollaro canadese | 1,6416 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,5881 |
| Dollaro neozelandese | 1,8871 |
| Dollaro di Singapore | 2,2262 |
| Won sudcoreano | 1410,05 |
| Rand sudafricano | 7,6897 |

*Cambi del giorno 3 gennaio 2005*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3507 |
| Yen giapponese | 138,84 |
| Corona danese | 7,4371 |
| Lira Sterlina | 0,70725 |
| Corona svedese | 8,9758 |
| Franco svizzero | 1,5444 |
| Corona islandese | 83,39 |
| Corona norvegese | 8,2135 |
| Lev bulgaro | 1,9559 |
| Lira cipriota | 0,5800 |
| Corona ceca | 30,361 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 245,58 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6964 |
| Lira maltese | 0,4343 |
| Zloty polacco | 4,0774 |
| Leu romeno | 39230 |
| Tallero sloveno | 239,78 |
| Corona slovacca | 38,655 |
| Lira turca | 1,8150 |
| Dollaro australiano | 1,7329 |
| Dollaro canadese | 1,6278 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,5055 |
| Dollaro neozelandese | 1,8877 |
| Dollaro di Singapore | 2,2113 |
| Won sudcoreano | 1402,16 |
| Rand sudafricano | 7,5893 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**05A00104 - 05A00105**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immisione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina Jet Generici»

*Estratto decreto n. 394/bis del 30 settembre 2004*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TICLOPIDINA JET GENERICI, nella forma e confezione: «250 mg compresse rivestite «30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Jet Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mario Lalli, 8, cap 56127, Italia, codice fiscale n. 01650760505.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione:

«250 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 035576014 (in base 10) 11XQ6G (in base 32);

Classe: «A» Nota 9;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, I.V.A. esclusa): € 3,27. Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 5,40.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.p.a. - stabilimento sito in Italia, Pomezia (Roma) via Campobello, 15.

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 73 mg; povidone 15 mg; silice precipitata 1 mg; lattosio anidro 65 mg; magnesio stearato 6 mg; amido di mais 20 mg; titanio biossido 1,25 mg; peg 6000 0,60 mg; ipromellosa 3,15 mg.

Indicazioni terapeutiche: la Ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace. La ticlopidina è inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione del by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extracorporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizioni d'impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopra indicata eseguendo i controlli indicati nelle «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso» e rispettando attentamente le controindicazioni.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035123, relativo al farmaco «Fluxidin» e successive modifiche.

Decorrenza efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12883**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 50% Ascor chimici srl».

*Estratto decreto n. 152 del 22 dicembre 2004*

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 50% ASCOR CHIMICI SRL.

Titolare A.I.C.: Ascor chimici S.r.l., via Piana n. 265 - 47032 Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena);

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana n. 265.

Confezione autorizzata e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 1 kg A.I.C. n. 103661017;

sacco da 5 kg A.I.C. n. 103661029;

sacco da 10 kg A.I.C. n. 103661031.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principi attivi:

ossitetraciclina diidrato 53,91 g (pari a ossitetraciclina 50 g);

eccipienti:

sodio citrato 0,50 g;

sodio carbonato 23,00 g;

EDTA tetrasodico 22,59 g.

Specie di destinazione: suini; polli da carne, tacchini e conigli.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

polli da carne e tacchini: malattie batteriche respiratorie, gastro intestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi.

Tempo di attesa:

suini: 8 giorni;

polli da carne, tacchini: 6 giorni;

conigli: 9 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12998**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clortetraciclina 20% Nuova ICC srl».**

*Estratto decreto n. 153 del 27 dicembre 2004*

Medicinale veterinario prefabbricato CLORTETRACICLINA 20% NUOVA ICC SRL (ex integratore medicato «Clortetrasol 20%»).

Titolare A.I.C.: Nuova ICC srl, con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7/B, codice fiscale n. 01396760595;

Produttore: la società Intervet Productions, nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102539018;

busta da 5 kg - A.I.C. n. 102539020.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo:

clortetraciclina 200 g;

eccipienti:

silice colloidale anidra 5 g;

lattosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broiler, galline ovaiole e tacchini.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broilers, galline ovaiole e tacchini: malattie batteriche respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

broilers: 3 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni per le uova;

tacchini: 5 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile;

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12994**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 10% liquida Nuova ICC srl».**

*Estratto decreto n. 154 del 27 dicembre 2004*

Medicinale veterinario prefabbricato TIAMULINA 10% LIQUIDA NUOVA ICC SRL (ex integratore medicato Tyagel).

Titolare A.I.C.: Nuova ICC srl, con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) (CN), via Walter Tobagi n. 7/B, codice fiscale n. 01396760595;

Produttore: la società Intervet Productions srl, nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 103441010;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103441022.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo:

tiamulina 100 g;

eccipienti:

acido citrico 12,6 g;

sodio fosfato 40,8 g;

alcool 41 g;

polietilenglicole 400 75 g;

metile paraidrossibenzoato 900 mg;

propile paraidrossibenzoato 100 mg;

acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: micoplasmosi, enterite necrotica superficiale, polmonite enzootica;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): micoplasmosi, malattia cronica respiratoria, artrite infettiva.

Tempo di attesa:

suini: 10 giorni;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 5 giorni carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12993**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline spot on cani».**

*Estratto provvedimento n. 298 del 16 dicembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario FRONTLINE SPOT ON CANI tutte le confezioni A.I.C. n. 103030.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano - Via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata l'estensione di validità per la specialità medicinale in oggetto da 24 a 36 mesi, conservato in luogo asciutto a temperatura inferiore a 30ºC.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12997**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline spot on gatti».**

*Estratto provvedimento n. 299 del 16 dicembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario: FRONTLINE SPOT ON GATTI nelle confezioni scatola da 6 pipette da 0,5 ml - scatola da 3 pipette da 0,5 ml - scatola da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano - Via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata l'estensione di validità per la specialità medicinale in oggetto da 24 a 30 mesi, conservato in luogo asciutto a temperatura inferiore a 30ºC.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12996**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Paracillina P.S.» e «Cefa Cure Tabs».

*Estratto provvedimento n. 300 del 21 dicembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario:

PARACILLINA P.S. - A.I.C. n. 100045;

CEFA CURE TABS - A.I.C. n. 101917.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano) via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione denominazione officina di produzione.

Si autorizza la modifica del nome dell'officina di produzione da Gellini International S.r.l. - Via Nettunense km 20,300 - Aprilia (Latina) a Intervet Productions S.r.l. - Via Nettunense km 20,300 - Aprilia (Latina).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12995**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Centro agrituristico Colle Stefano», in Fornelli

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Centro agrituristico Colle Stefano» a r.l. codice fiscale n. 00337910947, con sede nel comune di Fornelli in via Dei Martiri presso il Municipio - costituita in data 16 marzo 1990 con atto a rogito del notaio dr. Antonio Ventriglia di Venafro, repertorio n. 13256, iscritta Registro delle imprese al n. 00337910947, n. 348 di fascicolo, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile (scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore).

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore dovrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Isernia - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Berta n. 1 (Palazzo della Provincia) - 86170 - Isernia 0865/414449 - 0865/3704 0865/414440, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**04A12622**

### Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore delle seguenti società cooperative che - dagli accertamenti effettuati - risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) Coop. COPEDIL SUD a r.l. con sede in Ruvo di Puglia, costituita in data 12 novembre 1987 con atto rogato dal notaio Giustino Rossi di Terlizzi, repertorio n. 10878, posiz. n. 6208 - codice fiscale n. 03788600728 - R.E.A. n. 275595, reg. società n. 8550;

2) Coop. IRRIGUA SAN GIACOMO a r.l. con sede in Molfetta, costituita in data 25 settembre 1990 con atto rogato dal notaio Olga Camata di Molfetta, repertorio n. 778/94, posiz. n. 6825 - codice fiscale n. 04177000728 - R.E.A. n. 297783, reg. società n. 10376;

3) Coop. OBIETTIVO BENESSERE a r.l. con sede in Monopoli, costituita in data 15 novembre 2002 con atto rogato dal notaio Michele Somma di Palo del Colle, repertorio n. 53575, posiz. n. 9148 - codice fiscale n. 05933820721 - R.E.A. n. 451125.

Chiunque abbia interesse alla liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 - Bari.

**04A12987**

### Istruttoria per lo scioglimento di sei società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «La Tartaruga Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Lagonegro (Potenza), via S. Anna, n. 2, costituita per rogito notaio dr. Carlo Tortorella, in data 31 marzo 1999, repertorio n. 50364, codice fiscale n. 01374030763, BUSC n. 2872/290855;

2) «Sociale La Luce soc. coop. a r.l.» con sede in Ruoti (Potenza) Contrada Costa del Canneto, n. 288, costituita per rogito notaio d.ssa Lucia Maria Maiorino, in data 20 aprile 1998, repertorio n. 1627, codice fiscale n. 01315410769, BUSC n. 2794/286669;

3) «Cooperativa artigianale Donna Soc. Coop. a r.l.» con sede in Brienza (Potenza) via Nazionale, n. 76, costituita per rogito notaio dr. Omero Vomero in data 23 marzo 1989, repertorio n. 17162, codice fiscale n. 01024210765, BUSC n. 2245/243544;

4) «Consorzio Grace Conf. Soc. Coop. a r.l.» con sede in Potenza in largo Duomo, n. 4, costituita per rogito notaio dr. Domenico Antonio Zotta in data 7 febbraio 1983, repertorio n. 10089, codice fiscale n. 00753060763, BUSC n. 1604/200348;

5) «Caro et Vellus piccola Soc. Coop. a r.l.» con sede in Calvello (Potenza) via S. Giuseppe, n. 25, costituita per rogito notaio d.ssa Maria Mercedes Di Addea in data 12 ottobre 1995, repertorio n. 5987, codice fiscale n. 01205010760, BUSC n. 2725/280601;

6) «La Manufatturiera piccola Soc. Coop. a r.l.» con sede in Tito Scalo (Potenza) zona industriale, costituita per rogito notaio dr. Antonio Di Lizia in data 2 giugno 2000, repertorio n. 48478, codice fiscale n. 01433740766, BUSC n. 3017/295059;

che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione via Isca del Pioppo, n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**04A13041**

**Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ortofrutticoltori molisani associati O.R.M.A. soc. coop. a r.l.», in Campobasso.**

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Ortofrutticoltori Molisani Associati O.R.M.A. Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Puzune Fiorita in data 17 giugno 2003, repertorio n. 72209, R.E.A. n. 112514, partita I.V.A./codice fiscale 01492160708, posizione B.U.S.C. n. 1554/314999, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

**05A00017**

**Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Adriatica Service soc. coop. a r.l.», in Campomarino**

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Adriatica Service Soc. coop. a r.l.», con sede in Campomarino, costituita per rogito dott. Di Prospero Antonio in data 10 luglio 1998, repertorio n. 18432, registro società n. 14540, R.E.A. n. 103986, partita I.V.A./codice fiscale 00966170706, posizione B.U.S.C. n. 1321/284805, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

**05A00018**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monte Etna»**

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Monte Etna», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 2325/1997, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentato dal consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei», con sede legale presso l'Associazione produttori olivicoli, alla via di San Giuliano, 349, in Catania.

La modifica è volta all'adeguamento di alcuni parametri relativi alle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto, questa Amministrazione ritiene di procedere alla pubblicazione delle modifiche richieste.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

---

PROPOSTA DI MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MONTE ETNA» (Regolamento CE 2081/92, art. 9 cpv. 3, e art. 12-*quater* cpv.3 del regolamento CE 692/03)

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna», è modificato come di seguito indicato:

all'art. 6, «Caratteristiche al consumo», anziché:

Acido linoleico: < o = 10%;

Acido linolenico: < o = 0,8%;

leggi:

Acido linoleico: da < o = a 10% a < o = a 12,50%;

Acido linolenico: da < o = a 0,8% a < o = a 0,9%.

**04A12663**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Modena**

Il dott. Marco Eboli, nato a Reggio Emilia, il 17 gennaio 1961, domiciliato in Reggio Emilia, via Fratelli Rosselli n. 5 è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario Provinciale di Modena, ai sensi dell'art. 198 L.F. e dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

**05A00041**

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**Modalità e termini per la presentazione di domande di servizi formativi per la pubblica amministrazione finalizzati all'avvio di un'azione pilota di alta formazione nell'ambito del programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» asse III, misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione.**

1. *Ambito di riferimento.*

Nel rispetto di quanto previsto nel programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione», adottato con decisione della Commissione europea C (2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 per le regioni dell'Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), che assegna al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito MIUR) la titolarità di un'incisiva azione nel campo della valorizzazione e qualificazione delle risorse umane, considerati:

gli orientamenti del QCS Ob. 1 2000-2006 in materia di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione, tesi a:

accrescere la propensione all'innovazione di prodotto, processo ed organizzativa delle imprese meridionali (Ob. 30);

rafforzare il sistema della ricerca scientifico-tecnologica del Mezzogiorno, migliorando i collegamenti tra i sottosistemi scientifici ed il sistema imprenditoriale, anche con la finalità di promuovere il trasferimento tecnologico, la nascita di imprese «sulla frontiera» e l'attrazione di insediamenti «high-tech» (Ob. 28);

rafforzare e migliorare il sistema dell'alta formazione meridionale, generare nuovo capitale umano qualificato, anche per rafforzare le relazioni con i Paesi del Mediterraneo (Ob. 29);

sostenere il crescente inserimento della comunità scientifica meridionale in reti di cooperazione internazionale (Ob. 31);

promuovere la ricerca e l'innovazione nei settori più strategici del Mezzogiorno (Ob. 32);

l'obiettivo globale del PON 2000-2006 di «... rafforzare la capacità di ricerca e innovazione del sistema meridionale, inserendo i relativi interventi in un quadro strategico volto alla modernizzazione della struttura sociale ed economica del Mezzogiorno, al miglioramento dell'alta formazione e alla qualificazione dell'occupazione ...»;

le finalità dell'asse III «Sviluppo del capitale umano di eccellenza» del PON 2000-2006 volte a:

sviluppare il potenziale umano nei settori della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico favorendo la creazione di un sistema della ricerca aperto ed integrato anche utilizzando le misure previste dalla più recente normativa in materia;

sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI e sostenere le politiche di rimodulazione degli orari e di flessibilizzazione del mercato del lavoro;

sviluppare le competenze della pubblica amministrazione;

promuovere un'offerta adeguata di formazione superiore e universitaria;

adeguare il sistema della formazione professionale e dell'istruzione;

accrescere la partecipazione e rafforzare la posizione delle donne nel mercato del lavoro;

le disposizioni contenute nel PON 2000-2006 e nel complemento di programmazione con riferimento alla Misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&ST e relativa valorizzazione;

le necessità che emergono dall'evoluzione della politica in materia di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione, con particolare riferimento alle attività derivanti dalla riprogrammazione operata nel 2003, nonché alla nuova programmazione dei fondi strutturali 2007-2013;

il ruolo strategico dell'alta formazione per la crescita competitiva del settore della ricerca, generata attraverso la valorizzazione del capitale umano;

il MIUR, attraverso l'impiego delle risorse messe a disposizione dal programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006», promuove una rilevazione della domanda di servizi formativi delle amministrazioni pubbliche, al fine di avviare un'azione pilota diretta alla formazione del personale dipendente della pubblica amministrazione - Dirigenti e funzionari, docenti e ricercatori - che opera nella programmazione, progettazione, attuazione e valutazione di interventi nel settore della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell'alta formazione a sostegno delle regioni Ob. 1.

2. *Obiettivi della Misura III.3 e architettura generale dell'azione pilota.*

Il programma operativo nazionale 2000-2006 - Misura III.3 intende rispondere alla crescente domanda di professionalizzazione di quanti all'interno delle amministrazioni pubbliche sono chiamati a formulare e realizzare programmi e interventi nel settore della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e dell'alta formazione, a sostegno dello sviluppo delle regioni Ob. 1.

Il MIUR, pertanto, nell'ambito della Misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&STI e relativa valorizzazione, intende predisporre un'azione pilota di formazione finalizzata ad adeguare le abilità del personale della pubblica amministrazione nella:

formulazione di indirizzi programmatici e nello sviluppo ideativo di interventi di ricerca e sviluppo tecnologico e innovazione (di seguito denominati R&STI) e alta formazione, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti del quadro comunitario di sostegno, dei programmi e iniziative comunitari, del piano nazionale della ricerca, degli strumenti di incentivazione nazionali (es. decreto legislativo n. 297/1999) e regionali, dei programmi e delle iniziative a interesse regionale;

gestione di programmi e di azioni in accordo con il quadro programmatorio definito dalle amministrazioni pubbliche;

implementazione di strategie volte a rafforzare i raccordi e le integrazioni tra le amministrazioni che a vario titolo intervengono nella filiera della R&STI e alta formazione;

ricerca di soluzioni organizzative ottimali per l'innalzamento della qualità dei servizi offerti in materia di R&STI e alta formazione.

L'azione pilota è tesa a porre in essere un'azione di sistema diretta ad innescare un processo di apprendimento del personale del sistema pubblico operante nel settore della R&STI e alta formazione, attraverso la proposizione di un modello formativo fortemente strutturato in grado di:

garantire omogeneità dell'offerta formativa definita sulla base dei fabbisogni comuni delle amministrazioni pubbliche che operano a sostegno delle regioni Obiettivo 1, pur nel rispetto delle specificità territoriali locali e delle peculiarità che contraddistinguono il ruolo agito dalle singole tipologie di destinatari della formazione;

valorizzare il contributo offerto dai soggetti destinatari per l'identificazione dei fabbisogni formativi;

favorire, anche attraverso la leva formativa, il raccordo e l'integrazione tra le amministrazioni che intervengono, a livello centrale e locale, nella definizione e attuazione di programmi e interventi di R&STI e alta formazione;

innescare un processo di diffusione e condivisione di modalità procedurali e organizzative tra gli attori del sistema istituzionale impegnati nelle politiche di R&STI e alta formazione.

Tale azione pilota, pertanto, nel rispetto degli obiettivi suindicati, sarà definita sulla base delle caratteristiche quali-quantitative delle domande di servizi formativi che perverranno al MIUR a seguito dell'emanazione del presente avviso e sarà attuata attraverso un ulteriore successivo avviso.

Il MIUR mediante il presente avviso procederà, quindi, a verificare i contenuti delle domande, valutandone la coerenza con le finalità dell'avviso stesso, secondo le modalità indicate al successivo punto n. 7, provvedendo a:

aggregare le domande per tipologia di soggetti destinatari e/o per localizzazione geografica dei destinatari e/o per tipologia di fabbisogni formativi a cui si intende fornire una risposta con l'azione pilota;

escludere le domande di servizi che risulteranno disallineate rispetto gli obiettivi strategici del presente avviso e della relativa azione pilota;

accogliere parzialmente le domande di servizi formativi, qualora le stesse formulino richieste solo in parte rispondenti agli obiettivi strategici del presente avviso e della successiva azione pilota.

Sulla base dei risultati dell'analisi condotta sulle domande di servizi formativi, l'azione pilota potrà essere strutturata successivamente in sottoprogetti contraddistinti da specifiche finalità formative.

In particolare, l'azione pilota intende sostenere l'offerta formativa prioritariamente nei seguenti ambiti funzionali:

I - Programmazione

II - Progettazione

III - Gestione

IV - Monitoraggio, valutazione e trasferimento dei risultati.

Il MIUR potrà integrare tali ambiti qualora dall'analisi delle domande di servizi dovesse emergere un fabbisogno formativo diffuso e strategicamente rilevante in una o più aree tematiche non espressamente previste nel presente avviso.

A conclusione del presente avviso, il MIUR provvederà ad emanare un nuovo avviso per l'affidamento della realizzazione dell'azione pilota ad una o più strutture tecniche qualificate, con esperienza consolidata nella formazione, con particolare riferimento al settore della R&STI e alta formazione per la pubblica amministrazione.

Non saranno eleggibili in qualità di attuatori dell'azione pilota i soggetti destinatari, di cui al successivo punto 4, che risponderanno al presente avviso.

Gli stessi non saranno considerati eleggibili anche nel caso in cui si propongano, unitamente ad altri soggetti, in Associazione temporanea di impresa (ATI).

Il presente avviso è esclusivamente finalizzato alla rilevazione delle domande di servizi formativi espresse dalle amministrazioni pubbliche delle regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) dell'Obiettivo 1 e dal personale inserito in amministrazioni centrali deputate alla gestione di programmi e progetti di R&STI e alta formazione per le regioni dell'Obiettivo 1, sulla base delle quali il MIUR strutturerà l'azione pilota di formazione e aggiornamento, secondo le modalità suesposte, e, pertanto, non costituisce in alcun modo atto di inizio di procedimenti di gara, contrattuali o di spesa.

3. *Ambiti tematici.*

Tale avviso, come indicato al precedente punto n. 2, è diretto alla rilevazione della domanda di servizi formativi espressa dalle amministrazioni pubbliche in relazione agli ambiti tematici di seguito riportati. Si rende noto che i destinatari possono rappresentare i propri fabbisogni in relazione a tematiche non espressamente elencate, purché le stesse risultino coerenti con gli obiettivi e le strategie di intervento del presente avviso, della Misura III.3, del PON «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione 2000-2006, del Quadro comunitario di sostegno e in coerenza con le finalità dei programmi e iniziative comunitari, del «piano nazionale della ricerca, degli strumenti di incentivazione nazionali (es. decreto legislativo n. 297/1999) e regionali, dei programmi e delle iniziative a interesse regionale».

I - Programmazione.

In tale ambito si ascrivono le domande di servizi formativi che sottendono alla necessità di trasferire ai destinatari conoscenze e abilità tecniche utili per migliorare la funzione di definizione delle linee programmatiche in materia di R&STI e alta formazione propria delle amministrazioni centrali e regionali. Tali domande dovranno evidenziare fabbisogni formativi in termini di:

miglioramento della capacità di analisi delle problematiche di R&STI e alta formazione a livello nazionale e/o locale;

rafforzamento della capacità di individuazione di indirizzi strategici coerenti con i fabbisogni di un territorio;

sviluppo dell'attitudine alla concertazione con le parti economico-sociali;

rafforzamento della capacità di concepire programmi integrati che tengano conto delle potenziali fonti di finanziamento a livello comunitario, nazionale e locale.

II - Progettazione.

Tale ambito ricomprende le domande di servizi che esplicitano necessità formative in termini di:

*a)* rafforzamento della capacità progettuale delle amministrazioni titolari di programmi operativi o, più in generale, di programmi di intervento in materia di R&STI e alta formazione finanziati da risorse nazionali, regionali e comunitarie, intesa come abilità nella definizione di interventi coerenti con le strategie e indirizzi definiti a livello regionale.

*b)* sviluppo delle capacità progettuali delle organizzazioni pubbliche (enti pubblici di ricerca, università, enti locali, Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, di seguito indicate come Camere di commercio I.A.A.) mirate alla ideazione e presentazione di progetti in risposta ad avvisi pubblici, in coerenza con le proprie linee di sviluppo strategico.

III - Gestione.

Sono riconducibili a tale specifico ambito le domande di servizi formativi in grado di evidenziare necessità relative all'introduzione di elementi migliorativi nell'attuazione di:

*a)* programmi di R&STI e alta formazione gestiti da amministrazioni centrali e regionali;

*b)* progetti di R&STI a titolarità di amministrazioni pubbliche operanti nelle regioni Ob. 1 (enti pubblici di ricerca, università, enti locali, Camere di Commercio I.A.A.).

Il fabbisogno rappresentato potrà essere inerente sia alla professionalizzazione delle risorse dedicate all'attività di gestione di programmi e/o progetti, sia al miglioramento dell'impianto organizzativo (implementazione/razionalizzazione della struttura organizzativa degli uffici; messa a punto di procedure, in particolare con riferimento agli aspetti di rendicontazione dei programmi e/o progetti etc.) adottato dall'unità responsabile della gestione.

IV - Monitoraggio, valutazione e trasferimento dei risultati.

Per tale ambito di intervento sono contemplate le domande di servizi dirette a esplicitare fabbisogni formativi in termini di trasferimento di competenze e strumenti finalizzati:

*a)* al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di programmi e progetti di R&STI e alta formazione;

*b)* al monitoraggio dei programmi di R&STI e alta formazione gestiti dalle amministrazioni centrali e regionali, preliminare all'attività di riprogrammazione degli interventi;

*c)* alle tecniche di valutazione ex ante, in itinere, ex post di programmi e/o progetti in ambito R&STI e alta formazione, in particolare con riferimento alla realizzazione, al risultato e all'impatto dei programmi e/o dei progetti stessi;

*d)* al trasferimento e alla diffusione dei risultati conseguiti nell'attuazione di programmi e progetti di R&STI e alta formazione.

Ai fabbisogni formativi espressi si potrà dare risposta attraverso il ricorso ad azioni di informazione, formazione/aggiornamento, formazione/intervento, formazione a distanza (FAD) e stage.

4. *Destinatari.*

Nell'ambito del presente avviso possono esplicitare i propri fabbisogni formativi le seguenti tipologie di soggetti:

*a)* amministrazioni centrali;

*b)* amministrazioni regionali localizzate in aree Obiettivo 1;

*c)* Università statali e non statali localizzate in aree Obiettivo 1;

*d)* enti pubblici di ricerca, in riferimento ai fabbisogni del personale operante in strutture localizzate in aree Ob. 1;

*e)* enti locali delle aree Obiettivo 1 (per il tramite delle regioni di appartenenza);

*f)* Camere di commercio I.A.A. localizzate in aree Obiettivo 1.

Per aree Obiettivo 1 sono da intendersi le seguenti regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Per le amministrazioni centrali (a) le domande di servizi formativi potranno essere considerate solo se dirette alla formazione di personale impegnato nella gestione di programmi e/o progetti di R&STI e alta formazione per le regioni Obiettivo 1.

5. *Modalità e termini per la presentazione delle domande di servizi formativi.*

I soggetti interessati dovranno presentare la propria domanda utilizzando esclusivamente la «Lettera di presentazione della domanda di servizi formativi» di cui all'allegato n. 1 del presente avviso, accompagnata dal «Formulario per la presentazione della domanda di servizi formativi/Azione pilota per la formazione del personale della P.A.», di cui all'allegato n. 2 del presente avviso, compilati obbligatoriamente in ogni loro parte e sottoscritti dal rappresentante legale.

Le domande possono essere formulate anche da più soggetti destinatari associati tra loro.

Gli Enti locali delle aree Ob. 1, di cui alla lettera *e)* del precedente punto 4, dovranno presentare la propria domanda di servizi formativi esclusivamente per il tramite della regione di appartenenza.

La regione, in qualità di soggetto capofila, dovrà:

raccogliere, selezionare ed accorpare le singole domande provenienti dagli enti locali, valutando preventivamente la coerenza dei fabbisogni espressi con le strategie e i programmi di sviluppo regionali;

inoltrare al MIUR la relativa domanda congiunta di servizi formativi espressa dagli enti locali del proprio territorio.

Tale richiesta sarà sottoposta alla verifica di ammissibilità e alla valutazione secondo le modalità e i criteri esplicitati ai successivi punti n. 6 e n. 7 del presente avviso.

Qualora l'azione pilota, che sarà predisposta dal MIUR sulla base delle domande ricevute, dovesse accogliere la domanda specificatamente presentata dal soggetto destinatario interessato, lo stesso soggetto dovrà garantire la continuità dell'intervento formativo. Pertanto, viene richiesto preventivamente l'impegno a consentire al personale prescelto la frequenza delle attività formative che saranno implementate con l'azione pilota, attraverso la compilazione della «Dichiarazione di impegno» di cui alla sezione C del «Formulario per la presentazione della domanda di servizi formativi» (allegato n. 2).

Nel caso in cui la domanda di servizi formativi sia presentata da più soggetti destinatari, è resa obbligatoria l'individuazione di un soggetto capofila che inoltrerà la relativa documentazione, siglando la lettera di presentazione di cui all'allegato 1; il formulario, dovrà in ogni caso essere firmato anche dal/i rappresentante/i legale/i di tutti i soggetti interessati.

Le domande dovranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso fino e non oltre il 14 febbraio 2005.

La lettera di presentazione, il formulario originale, due fotocopie del formulario conformi all'originale e una copia su supporto informatico (utilizzando il programma Word Microsoft), devono pervenire in busta chiusa a:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VII - UPOC, piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma.

Si precisa che la busta contenente la suindicata documentazione dovrà recare la dicitura: programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» 2000-2006 - Misura III.3 Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&STI e relativa valorizzazione - Domande di servizi formativi.

Non fa fede il timbro di spedizione, ma quello del protocollo di accettazione. La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 12 dello stesso giorno di scadenza.

Il presente avviso, nonché i relativi allegati (Allegato n. 1 - «Lettera di presentazione della domanda di servizi formativi»; Allegato n. 2 - «Formulario per la presentazione della domanda di servizi formativi/Azione pilota per la formazione del personale della P.A.) da utilizzare obbligatoriamente, sono disponibili sul sito Internet all'indirizzo http:\\www.miur.it

6. *Ammissibilità.*

Al fine della predisposizione dell'Azione pilota saranno prese in considerazione esclusivamente le domande di servizi formativi giudicate ammissibili sul piano formale.

Non saranno ammesse alla valutazione le domande che formalmente risulteranno:

pervenute al MIUR oltre il termine previsto dal presente avviso;

presentate prive della lettera di presentazione della domanda di servizi formativi, conforme all'allegato n. 1 o qualora la stessa lettera risulti non firmata dal rappresentante legale del soggetto interessato o capofila per le domande congiunte di più destinatari;

presentate non utilizzando il formulario di cui all'allegato n. 2 del presente avviso o presentate prive della firma del/i rappresentante/i legale/i del/i soggetto/i interessato/i;

presentate prive della dichiarazione di impegno, di cui alla sezione C del formulario, o se la stessa non sia stata sottoscritta dal/i rappresentante/i legale/i del/i soggetto/i interessato/i;

presentate da soggetti differenti da quelli indicati al paragrafo n. 4 del presente avviso.

7. *Valutazione.*

Le domande giudicate ammissibili sul piano formale saranno valutate dal MIUR, sulla base dei seguenti criteri:

1) la qualità della domanda in termini di:

rispondenza della domanda presentata alle strategie e ai contenuti del presente avviso;

adeguatezza dell'analisi dei fabbisogni formativi del personale interno che circostanzia e motiva la domanda di servizi formativi presentata dal/i soggetti destinatario/i;

concretezza e realizzabilità dell'azione formativa richiesta;

rilevanza dell'intervento richiesto per il/i soggetto/i destinatario/i in termini di crescita delle competenze interne allo stesso e di adeguamento organizzativo;

2) la coerenza della domanda presentata con le linee strategiche per lo sviluppo di programmi e progetti di R&STI e alta formazione del/i soggetto/i interessato/i;

3) la rilevanza e la concretezza delle funzioni che il/i soggetto/i interessato/i svolgono nell'ambito della R&STI e alta formazione;

4) la formulazione di una domanda di servizi congiunta tra più soggetti destinatari, in grado di evidenziare una strategia complessiva di filiera per il miglioramento dei servizi di programmazione, progettazione, gestione e attuazione di interventi in materia di R&STI e alta formazione, da parte della pubblica amministrazione;

5) la formulazione di una domanda diretta a soddisfare fabbisogni formativi di dipendenti donne, in grado di evidenziare una strategia del/i soggetto/i destinatario/i volta a sostenere una politica per la parità di genere attraverso la previsione di un rafforzamento della posizione organizzativa delle donne e/o della crescita del livello di responsabilità ricoperto;

6) le interconnessioni e/o le integrazioni che un'eventuale risposta formativa alla domanda esplicitata avrebbe con altre iniziative realizzate e/o avviate dal/dai soggetto/i destinatario/i, adeguatamente documentate ed illustrate nella domanda stessa, in modo da attestare che l'azione formativa aggiuntiva richiesta potrà valorizzare i risultati ed accrescere l'impatto conseguito dai precedenti interventi;

7) le previsioni di impatto sul territorio di un'eventuale risposta formativa alla domanda esplicitata, in termini di ricadute derivanti da un miglioramento del servizio offerto dalla/e amministrazione/i interessata/e, con particolare riferimento alle politiche di sostenibilità ambientale e di sviluppo locale;

8) le previsioni di impatto sul territorio di un'eventuale risposta formativa alla domanda esplicitata, in termini di ricadute derivanti da un miglioramento delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e imprese.

Il MIUR giudicherà accoglibili le domande che avranno risposto ad almeno quattro degli otto criteri indicati in elenco. Saranno in ogni caso escluse le domande che non avranno soddisfatto il criterio n. 1.

Le domande, classificate in base a ciascun ambito tematico di cui al punto n. 2 del presente avviso, a seguito della valutazione, saranno articolate in distinti elenchi, così identificati:

elenco A, che riunirà le domande di servizi che avranno soddisfatto non meno di 7 degli 8 parametri di valutazione;

elenco B, che riunirà le domande di servizi che avranno soddisfatto non meno di 6 degli 8 parametri di valutazione;

elenco C, che riunirà le domande di servizi che avranno soddisfatto non meno di 5 degli 8 parametri di valutazione;

elenco D, che riunirà le domande di servizi che avranno soddisfatto non meno di 4 degli 8 parametri di valutazione.

Il MIUR, al fine di individuare i sottoprogetti dell'Azione pilota, coerentemente con le risorse disponibili, procederà ad aggregare le domande dando priorità a quelle che avranno soddisfatto il maggior numero di criteri di cui al precedente elenco.

Ai soggetti che avranno presentato domanda sarà data comunicazione formale dell'accoglimento integrale o parziale della stessa e del suo inserimento nell'Azione pilota oggetto del successivo avviso pubblico, previa acquisizione di un confermato interesse dei soggetti coinvolti e l'assunzione di impegno degli stessi.

8. *Informazioni e chiarimenti.*

Ogni richiesta di informazioni relativa al presente avviso dovrà essere inoltrata al MIUR esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sespar.upoc@miur.it

---

ALLEGATO I

LETTERA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI SERVIZI FORMATIVI

*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VII - UPOC* - P.zza Kennedy n. 20 - 00144 ROMA

Data..........................................

OGGETTO: Lettera di presentazione della domanda di servizi formativi.

Con riferimento a quanto previsto dall'avviso n. ...................... pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. ........... del ............................ relativo all'attuazione del PON «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» 2000-2006», Misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di ricerca e sviluppo e relativa valorizzazione, si trasmette la lettera di presentazione della domanda di servizi formativi formulata dai seguenti soggetti:

A) .......................................... (capofila)

B) ..........................................

C) ..........................................

Si rimette in allegato il formulario, debitamente compilato in ogni sua parte, in originale, in duplice copia e su supporto informatico, a cui è allegata la seguente documentazione:

a) ..........................................

b) ..........................................

c) ..........................................

Distinti saluti.

*Il legale rappresentante*

..................................................
(Firma soggetto proponente o capofila per le proposte congiunte)

ALLEGATO II

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI FORMATIVI
AZIONE PILOTA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il presente formulario si compone delle seguenti sezioni:

sezione A - Dati anagrafici

sezione B - Scheda di rilevazione

sezione C - Dichiarazione di impegno

Nel caso in cui la domanda di servizi sia presentata da un unico soggetto, sarà cura dello stesso soggetto compilare in maniera esaustiva le suindicate sezioni del formulario.

Se la domanda di servizi viene presentata da più soggetti, anche attraverso un'amministrazione regionale (obbligatorio nel caso degli enti locali), è cura del soggetto capofila predisporre il formulario:

1) collazionando i dati anagrafici di tutti i soggetti coinvolti nella rilevazione (sezione A);

2) rielaborando le informazioni inerenti il fabbisogno formativo dei singoli soggetti in un quadro unico da cui si evinca la strategia dell'intervento richiesto (sezione B - scheda di rilevazione). Anche nel caso in esame, pertanto, il formulario dovrà essere unico pur evidenziando le necessità formative e di sviluppo organizzativo di ciascun destinatario interessato;

3) raccogliendo le dichiarazioni di impegno (sezione B) sottoscritte dai rappresentanti legali dei soggetti interessati.

---

## SEZIONE A – DATI ANAGRAFICI

### A.1 DATI DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA DOMANDA DI SERVIZI FORMATIVI

*Riportare i dati anagrafici del soggetto che presenta domanda di servizi formativi, o del soggetto capofila qualora il presente formulario faccia riferimento ad una pluralità di soggetti.*

| Denominazione del soggetto che presenta la domanda di servizi formativi o capofila *(sede legale)* | | |
|---|---|---|
| | | |
| Via | Città | CAP |
| Telefono [1] | Fax[2] | E mail[3] |

| Nominativo del Rappresentante Legale del soggetto che presenta la domanda di servizi formativi | | |
|---|---|---|
| | | |
| Via | Città | CAP |
| Telefono | Fax | E-mail |
| FIRMA del Rappresentante legale o suo delegato[4] | | |

[1] Indicazione da riportare nel caso in cui il riferimento richiesto sia differente da quello del Rappresentante Legale.
[2] Indicazione da riportare nel caso in cui il riferimento richiesto sia differente da quello del Rappresentante Legale.
[3] Indicazione da riportare nel caso in cui il riferimento richiesto sia differente da quello del Rappresentante Legale.
[4] Nel caso in cui il formulario sia firmato da un delegato del Rappresentate Legale è fatto obbligo allegare il relativo atto di delega.

## A.2 DATI DEL SOGGETTO CHE PARTECIPA ALLA RILEVAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI FORMATIVI

*Riportare i dati anagrafici del soggetto che partecipa alla definizione della domanda di servizi formativi, qualora la stessa faccia riferimento ad un fabbisogno formativo espresso da una pluralità di soggetti. Tale sezione dovrà essere ripetuta per ciascun soggetto interessato.*

| Denominazione del soggetto che partecipa alla rilevazione della domanda di servizi formativi *(sede legale)* | | |
|---|---|---|
| | | |
| Via | Città | CAP |
| Telefono [5] | Fax[6] | E mail[7] |

| Nominativo del Rappresentante Legale del soggetto che partecipa alla rilevazione della domanda di servizi formativi | | |
|---|---|---|
| | | |
| Via | Città | CAP |
| Telefono | Fax | E-mail |
| FIRMA del Rappresentante legale o da un suo delegato[8] | | |

[5] Indicazione da riportare nel caso in cui il riferimento richiesto sia differente da quello del Rappresentante Legale.
[6] Indicazione da riportare nel caso in cui il riferimento richiesto sia differente da quello del Rappresentante Legale.
[7] Indicazione da riportare nel caso in cui il riferimento richiesto sia differente da quello del Rappresentante Legale.

[8] Nel caso in cui il formulario sia firmato da un delegato del Rappresentate Legale è fatto obbligo allegare il relativo atto di delega.

## SEZIONE B – SCHEDA DI RILEVAZIONE

| Denominazione della domanda di servizi | Acronimo: |
|---|---|
| | |

B.1 Prospetto riepilogativo

*Barrare una o più voci relative sia agli ambiti tematici di interesse, sia alla tipologia del/i soggetto/i che presentano o partecipano alla rilevazione della domanda di servizi formativi. Nel caso in cui si intenda evidenziare un ambito formativo non espressamente previsto si fa obbligo di specificare la relativa tematica in corrispondenza della voce "Altro".*

| Ambiti Tematico | Tipologia di destinatari | Localizzazione dell'attività richiesta. (*Nel caso in cui la scelta della localizzazione non sia vincolante barrare entrambe le caselle)* |
|---|---|---|
| ❑ Programmazione (A) | ❑ Amministrazioni centrali<br>❑ Amministrazioni regionali | ❑ Attività residenziale<br>❑ Attività decentrata |
| ❑ Progettazione (B) | ❑ Amministrazioni centrali<br>❑ Amministrazioni regionali | ❑ Attività residenziale<br>❑ Attività decentrata |
| ❑ Progettazione ( C ) | ❑ Enti pubblici di ricerca<br>❑ Università<br>❑ Enti locali<br>❑ Camera di Commercio I.A.A. | ❑ Attività residenziale<br>❑ Attività decentrata |
| ❑ Gestione (D) | ❑ Amministrazioni centrali<br>❑ Amministrazioni regionali | ❑ Attività residenziale<br>❑ Attività decentrata |
| ❑ Gestione (F) | ❑ Enti pubblici di ricerca<br>❑ Università<br>❑ Enti locali<br>❑ Camera di Commercio I.A.A. | ❑ Attività residenziale<br>❑ Attività decentrata |
| ❑ Monitoraggio, valutazione e trasferimento dei risultati(G) | ❑ Amministrazioni centrali<br>❑ Amministrazioni regionali | ❑ Attività residenziale<br>❑ Attività decentrata |
| ❑ Monitoraggio, valutazione e trasferimento dei risultati(G) | ❑ Enti pubblici di ricerca<br>❑ Università<br>❑ Enti locali<br>❑ Camera di Commercio I.A.A. | ❑ Attività residenziale<br>❑ Attività decentrata |
| ❑ Altro *(specificare con chiarezza l'ambito tematico) (H)* | ❑ Amministrazioni centrali<br>❑ Amministrazioni regionali<br>❑ Enti pubblici di ricerca<br>❑ Università<br>❑ Enti locali<br>❑ Camera di Commercio I.A.A. | ❑ Attività residenziale<br>❑ Attività decentrata |

B.2 Funzioni istituzionali.

*Nel caso in cui la funzione svolta nell'ambito della R&STI e Alta formazione non sia prevalente nell'ambito di quelle istituzionali svolte dal/i singolo/i soggetto/i che partecipano alla rilevazione della domanda di servizi formativi, per ciascun soggetto interessato descriverne brevemente i contenuti, indicando altresì il valore economico di tale attività come da ultimo bilancio approvato (in valore assoluto e percentuale)* ***Massimo 20 righe per ciascun soggetto (dimensione carattere 12)***

| |
|---|
| |
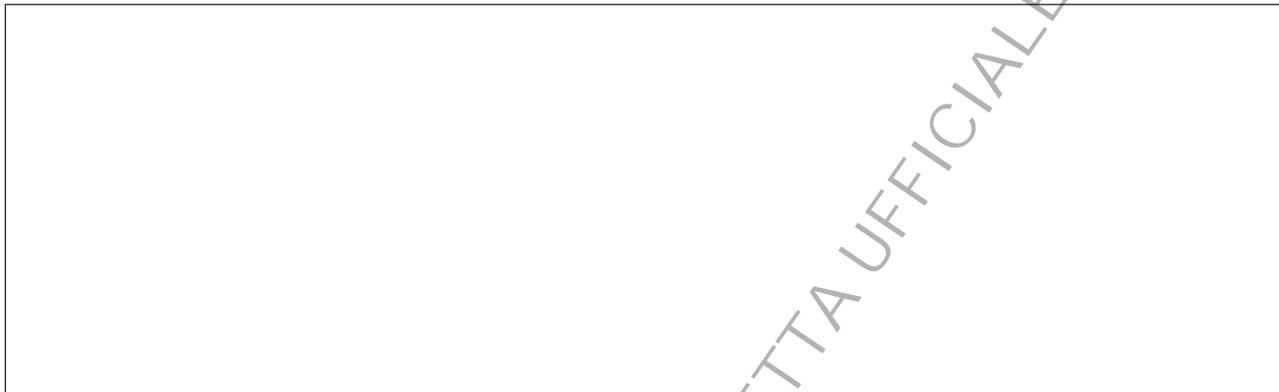
B.3 Linee strategiche

*Illustrare brevemente per ciascun soggetto l'evoluzione delle linee strategiche nello sviluppo di programmi e progetti di R&STI e Alta Formazione da attuarsi a cura del/i soggetto/i interessato/i, ponendo in evidenza come l'intervento formativo richiesto sia funzionale alla realizzazione delle stesse strategie.* ***Massimo 20 righe per ciascun soggetto (dimensione carattere 12)***

| |
|---|
| |
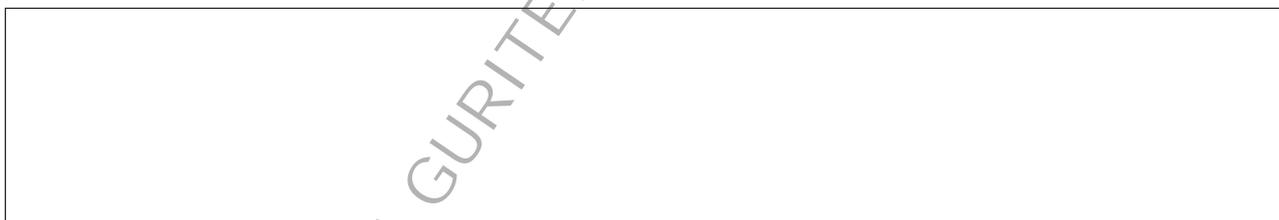
B.4 Analisi dei fabbisogni formativi

*Per ciascun soggetto illustrare il fabbisogno formativo del/i soggetto/i interessato/i, con particolare riferimento alle competenze professionali che intendono sviluppare all'interno della propria organizzazione, con riferimento a ciascun ambito funzionale: programmazione; progettazione; gestione; monitoraggio, valutazione e trasferimento di risultati. (Riprodurre tale sezione per ciascun ufficio coinvolto, qualora sia necessario evidenziare un fabbisogno diversificato).*
***Massimo 30 righe per ciascun soggetto (dimensione carattere 12)***

B.5 Destinatari della formazione

*Riportare in tabella il numero di dirigenti e/o funzionari e docenti/ricercatori presi in considerazione ai fini della rilevazione della domanda di servizi, quantificando il numero ore/mese che si è disponibili ad impiegare per la partecipazione ad attività formative.*

| Soggetto interessato | Inquadramento/ Livello | Unità organizzativa di appartenenza | Ruolo/mansioni | Numero di Dirigenti/funzionari/ Docenti/Ricercatori | | Numero di ore formative per singola risorsa | Ambito tematico[9] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Uomini | Donne | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

[9] Indicare la lettera che contraddistingue i singoli ambiti tematici riportati nella sezione B.1- Prospetto riepilogativo.

B.6 Approccio integrato dell'intervento richiesto

*Descrivere come l'eventuale richiesta singola o congiunta soddisfi l'esigenza di implementare una strategia di filiera per il miglioramento dei servizi di programmazione, progettazione, gestione e attuazione di interventi in materia di R&S STI e Alta Formazione da parte della Pubblica Amministrazione.* ***Massimo 30 righe (dimensione carattere 12)***

B.7 Pari opportunità

*Illustrare per ciascun soggetto interessato gli eventuali obiettivi, connessi all'attuazione dei principi per le pari opportunità, che il/i soggetto/i interessati si prefiggono di raggiungere attraverso la leva formativa, evidenziando come la fruizione di un'attività formativa coerente con i fabbisogni rilevati possa incidere sul rafforzamento della posizione organizzativa o sulla crescita del livello di responsabilità ricoperto dalle donne partecipanti* ***Massimo 20 righe per ciascun soggetto (dimensione carattere 12)***

B.8 Valorizzazione di precedenti esperienze

*Per ciascun soggetto illustrare e documentare le eventuali interconnessioni e/o integrazioni che un'eventuale risposta formativa ai fabbisogni rilevati potrebbe avere con altre iniziative realizzate e/o avviate dal/i soggetto/i interessato/i.* ***Massimo 20 righe per ciascun soggetto (dimensione carattere 12)***

B.9 Impatto sul territorio

*Indicare i risultati attesi dal soddisfacimento della domanda di servizi formativi presentata, in termini di ricadute sul territorio generate da un miglioramento del servizio offerto dal/dai soggetto/i interessato/i nell'ambito delle politiche e interventi in materia di R&STI e Alta Formazione, con particolare riferimento alle politiche di sostenibilità ambientale e di sviluppo locale.* ***Massimo 30 righe***

B.10 Relazioni con le imprese

*Indicare i risultati attesi dal soddisfacimento della domanda di servizi formativi presentata, in termini di ricadute derivanti da un miglioramento delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e imprese.* ***Massimo 20 righe***
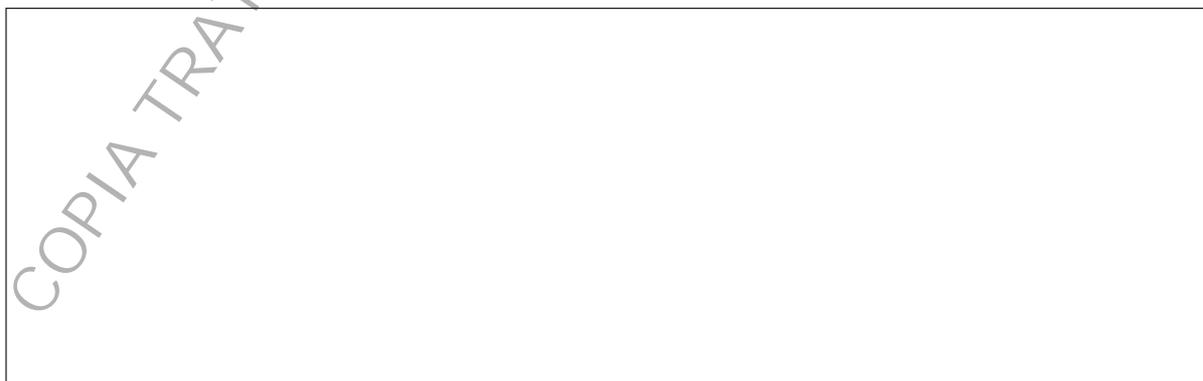
## SEZIONE C – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO[10]

....*(indicare la denominazione del soggetto che partecipa o presenta la rilevazione)*, nella persona di *(inserire il nominativo del Rappresentante Legale che partecipa o presenta la domanda di servizi formativi)* nato a…………., il……………………………., C.F………………….., residente in………………., Rappresentante Legale

**DICHIARA**

1. che i contenuti della domanda di servizi è rispondente a reali e ben identificati fabbisogni formativi del personale interno, puntualmente rilevati e condivisi con il personale interessato;
2. che, nel caso in cui tale domanda sia interamente o parzialmente inserita nell'Azione Pilota predisposta successivamente dal MIUR, si impegna a porre in formazione il personale indicato nell'elaborato.

Data,………..

Firma

*(Rappresentante Legale)*

[10] Tale dichiarazione dovrà essere riprodotta per ciascun soggetto che partecipa alla rilevazione della domanda di servizi formativi.

**04A12734**

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artz»

*Estratto determinazione NCR/N n. 115 del 21 dicembre 2004*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ARTZ anche nella forma e confezione: «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intraarticolare» 1 siringa preriempita da 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: MDM S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Papiniano n. 22/B, cap 20123, codice fiscale 00421900283.

Confezione: «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intraarticolare» 1 siringa preriempita da 2,5 ml - A.I.C. n. 028829024 (in base 10) 0VHTC0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 42 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Seikagaku Corporation Takahagi Plant stabilimento sito in Ibaraki (Giappone), 258-5, Aza-Matsukubo, Oaza-Akahama, Takahagi-Shi (ciclo intero di produzione); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone (Milano), via B. Buozzi n. 2 (controlli prodotto finito e rilascio lotti).

Composizione: ogni siringa preriempita da 2,5 ml contiene:

principio attivo: sodio ialuronato 25 mg;

eccipienti: sodio cloruro 21,25 mg; sodio fosfato dibasico 1,34 mg; sodio fosfato monobasico $H_2O$ 0,04 mg; acqua per preparazioni iniettabili q. b. a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: gonartrosi di lieve e media entità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intraarticolare» 1 siringa preriempita da 2,5 ml - A.I.C. n. 028829024 (in base 10) 0VHTC0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 028829024 «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intraarticolare» 1 siringa preriempita da 2,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**04A12880**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aracytin»

*Estratto determinazione NCR/N n. 116 del 21 dicembre 2004*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata la modifica del condizionamento primario del medicinale: ARACYTIN, consistente nella sostituzione: della confezione «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso o sottocutaneo» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente da 10 ml (codice A.I.C. n. 022391027) con la confezione: «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso o sottocutaneo» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml (codice A.I.C. n. 022391039).

Titolare A.I.C.: Pharmacia N.V./S.A., con sede legale e domicilio fiscale in B-2870 Puurs, Rijksweg 12, Belgio.

Confezione: «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso o sottocutaneo» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml.

A.I.C. n. 022391039 (in base 10) 0PCB7Z (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Nervino (Milano), viale Pasteur n. 10 (tutte).

Composizione: 1 flacone da 500 mg contiene:

principio attivo: citarabina 500 mg;

1 fiala solvente da 10 ml contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Aracytin» è indicato per indurre la remissione nella leucemia acuta mieloide dell'adulto e del bambino. È secondariamente indicato nel trattamento delle altre forme proliferative della serie bianca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso o sottocutaneo» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 022391039 (in base 10) 0PCB7Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo: invariato.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 022391039 «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso o sottocutaneo» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Lotti: i lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice n. 022391027 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12881**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam PRC»

*Estratto determinazione n. 118 del 21 dicembre 2004*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORMETAZEPAM PRC, nelle forme e confezioni: «1 mg compresse» 30 compresse;

«2 mg compresse» 30 compresse e «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione»

1 flacone da 20 ml;

Titolare A.I.C.: P.R.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Alerno, via Conforti n. 42, cap 84083, codice fiscale 03639450653.

Confezione:

«1 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035907017 (in base 10) 127TG9 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fal Duiven BV stabilimento sito in The Netherlands, Nieuwgraaf 93 - Duiven (produzione completa, controlli e rilascio del lotto); MPF BV stabilimento sito in The Netherlands, Appelhoff 13 - Oudehaske (confezionamento primario e secondario, controlli).

Composizione: ogni compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: Lormetazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 74 mg; amido di mais 38,3 mg; povidone K 30 2 mg; magnesio stearato 0,3 mg; ipromellosa 1 mg.

Confezione:

«2 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035907029 (in base 10) 127TGP (in base 32);

forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fal Duiven BV stabilimento sito in The Netherlands, Nieuwgraaf 93 - Duiven (produzione completa, controlli e rilascio del lotto); MPF BV stabilimento sito in The Netherlands, Appelhoff 13 - Oudehaske (confezionamento primario e secondario, controlli).

Composizione: ogni compressa da 2 mg contiene:

principio attivo: Lormetazepam 2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 148 mg; amido di mais 76,6 mg; povidone K30 4 mg; magnesio stearato 0,6 mg; ipromellosa 2 mg.

Confezione:

«2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 035907031 (in base 10) 127TGR(in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: MPF BV stabilimento sito in The Netherlands, Appelhoff 13 - Oudehaske (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Lormetazepam 250 mg;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; aroma arancio 0,35 g; aroma limone 0,1 g; aroma creme caramel 0,05 g; alcool etilico 8 g; glicerolo 25 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento ai dossier, presentati per i farmaci attualmente denominati: Lormetazepam N & P (A.I.C. n. 035908); Lormetazepam Max Farma (A.I.C. n. 035910) e Lormetazepam Farma Uno (A.I.C. n. 035909) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «1 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035907017 (in base 10) 127TG9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «2 mg compresse» 30 compresse:

A.I.C. n. 035907029 (in base 10) 127TGP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

«2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 035907031 (in base 10) 127TGR(in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035907017 - «1 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035907029 - «2 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035907031 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12882**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermirit»

*Estratto determinazione n. 119 del 21 dicembre 2004*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Medisint s.r.l., con sede in via Settala, 10, Milano, con codice fiscale 10887240157.

Medicinale: DERMIRIT.

Confezione A.I.C. n. 028968016 - tubo crema 20 g 0,5%,

è ora trasferita alla società: Morgan s.r.l., con sede in via Divisione Folgore, 46, Vicenza, con codice fiscale n. 02316430244.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12888**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentaglobin»

*Estratto determinazione A.I.C. n. 1155 del 21 dicembre 2004*

Medicinale: PENTAGLOBIN.

Titolare A.I.C: Biotest Pharma GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in D-63303 Dreieich Landsteinerstrasse 5, Germania.

Variazione A.I.C.: 1.b modifica di tutto o parte del processo produttivo del medicinale di una officina di produzione;

15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica di riallocazione della linea di riempimento AS2, presso il nuovo edificio per la produzione, denominato edificio P, situato in Dreieich - Landsteinerstrasse 3 - Germania. Tutte le linee di riempimento e la formulazione finale sono ora localizzate presso l'edificio P,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029021019 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 029021021 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 20 ml;

A.I.C. n. 029021033 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 029021045 - «50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12884**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cytotect Biotest»

*Estratto determinazione A.I.C. n. 1158 del 21 dicembre 2004*

Medicinale: CYTOTECT BIOTEST.

Titolare A.I.C: Biotest Pharma GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in D-63303 Dreieich Landsteinerstrasse 5, Germania.

Variazione A.I.C.: 1.b modifica di tutto o parte del processo produttivo del medicinale di una officina di produzione;

15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica di riallocazione della linea di riempimento AS2, presso il nuovo edificio per la produzione, denominato edificio

P, situato in Dreieich - Landsteinerstrasse 3 - Germania. Tutte le linee di riempimento e la formulazione finale sono ora localizzate presso l'edificio P,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026167015 - «500 U. soluzione per infusione» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 026167027 - «1000 U. soluzione per infusione» 1 fiala da 20 ml;

A.I.C. n. 026167039 - «2.500 U. soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12885**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iopamidolo Bioindustria L.I.M.».

*Estratto determinazione A.I.C. n. 1159 del 21 dicembre 2004*

Medicinale: IOPAMIDOLO BIOINDUSTRIA L.I.M

Titolare A.I.C: Bioindustria laboratorio italiano medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis, 2, c.a.p. 15067, codice fiscale n. 01679130060.

Variazione A.I.C.: il cambiamento del produttore del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza l'aggiunta del nuovo produttore della materia prima Dong Kook Pharmaceutical Co LTD.997-8 Daechi - Dong - Kangnam - Gu - SCO - Seul (Corea),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033954013 - «200 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 20 ml;

A.I.C. n. 033954025 - «200 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 50 ml;

A.I.C. n. 033954037 - «200 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 033954049 - «200 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 200 ml;

A.I.C. n. 033954052 - «300 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 20 ml;

A.I.C. n. 033954064 - «300 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 50 ml;

A.I.C. n. 033954076 - «300 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 033954088 - «300 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 200 ml;

A.I.C. n. 033954138 - «370 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 20 ml;

A.I.C. n. 033954140 - «370 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 50 ml;

A.I.C. n. 033954153 - «370 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 033954165 - «370 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12886**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lioresal»

*Estratto determinazione A.I.C. n. 1160 del 21 dicembre 2004*

Medicinale: LIORESAL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: 11. Cambiamento del produttore del principio attivo; 24. Cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la sostituzione di un sito del produttore già autorizzato per tutte le fasi del processo produttivo della sostanza attiva Baclofen:

da:

produzione completa della sostanza attiva - Novartis Pharma Stein AG, Schauserstrasse CH-4432 Stein (Svizzera);

a:

produzione fino al composto V della sintesi ($\beta$-(p-chlorophenyl)glutarimide) - Novartis Pharma Schweizerhalle AG, Reinfeldstrasse CH-4133 Pratteln (Svizzera);

ultimo passaggio della sintesi di Baclofen ($\beta$-(aminomethyl)-p-chlolohydrocinnamic acid) - Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35 CH-4056 Basilea (Svizzera);

macinatura - Novartis Pharma Stein AG Schauserstrasse CH-4432 Stein (Svizzera).

Il processo produttivo rimane lo stesso già autorizzato, ad eccezione dell'adozione di procedure di controllo aggiornate per i reagenti sodio idrossido soluzione 30%, utilizzato in diverse fasi della produzione e sodio ipoclorito soluzione 14%, utilizzato nella reazione finale della sintesi della sostanza attiva; si propone inoltre l'adozione di procedure di controllo aggiornate anche per il solvente metil isobutil chetone utilizzato nelle fasi finali della sintesi della sostanza attiva.

È inoltre approvata la conseguente modifica delle procedure di prova dei due reagenti impiegati nella sintesi:

da:

sodio idrossido 30% (Testing instruction IR 122/3) - Sodio ipoclorito (soluzione 14%) (Testing instruction IR 335/1);

a:

sodio idrossido 30% (Testing instruction RM/0053.1) - Sodio ipoclorito (soluzione 14%) (Testing instruction RM/0052.1).

Ed una conseguente modifica alle procedure di prova del solvente:

da:

Metil isobutil chetone (Testing instruction IR 1128/1)

a:

Metil isobutil chetone (Testing instruction RM-0023.02), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022999015 - «10 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 022999027 - «25 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 022999039 - «10 mg/20 ml soluzione iniettabile per uso intratecale» 1 fiala 20 ml;

A.I.C. n. 022999041 - «10 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso intratecale» 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 022999054 - «0,05 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intratecale» 1 fiala 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12887**

## AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

**Adozione del progetto di variante alle norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla «Qualità delle acque», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999: Norma n. 3 - «Nuove licenze di attingimento da acque superficiali per uso irriguo, o altri usi, senza restituzione dal fiume Arno. Divieto di rilascio nel tratto di bacino compreso tra la sorgente del fiume Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella.**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 183/1989, si rende noto che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato, con deliberazione n. 183 del 5 ottobre 2004, il progetto di variante alle norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla «Qualità delle acque», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999.

Il progetto di variante consiste nella sostituzione della norma n. 3 con la norma, rubricata «Licenze di attingimento nel tratto di bacino compreso tra la sorgente del fiume Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (Firenze)» e avente il seguente contenuto «Nel tratto del bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (Firenze), riguardante l'asta principale e gli affluenti, le licenze di attingimento possono essere rilasciate dagli enti competenti, previa verifica della compatibilità complessiva delle domande pervenute con lo stato della risorsa idrica da effettuarsi di concerto con l'Autorità di bacino.

La verifica di cui sopra sarà condotta sulla base di un regolamento, da approvarsi con delibera di Comitato istituzionale».

Chiunque sia interessato potrà consultare la delibera per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana presso:

la regione Toscana, Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26, Firenze;

la regione Umbria, Direzione politiche territoriali e ambiente - Servizio difesa del suolo, piazza Partigiani n. 1, Perugia;

presso le amministrazioni provinciali di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Perugia, territorialmente interessate.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale potranno essere annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Osservazioni sul progetto di variante di cui alla deliberazione n. 183 possono essere inoltrate alla regione Toscana, Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze o alla regione Umbria, Direzione politiche territoriali e ambiente - Servizio difesa del suolo, piazza Partigiani n. 1 - Perugia, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui sopra.

**04A12687**

**Adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico», approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica al perimetro di un'area di tipo A in località Palaia nei comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano.**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 183/1989, si rende noto che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato, con deliberazione n. 182 del 5 ottobre 2004, il progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo riduzione del rischio idraulico, contenente la modifica al perimetro di un'area di tipo A in località Palaia nei comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano.

Chiunque sia interessato potrà consultare la delibera e i relativi elaborati cartografici (stralcio n. 28 e n. 39 della «Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino del fiume Arno», riferiti allo stato attuale e allo stato di progetto) presso la regione Toscana, Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze e presso l'amministrazione provinciale di Firenze per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale potranno essere annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Osservazioni sul progetto di variante di cui alla deliberazione n. 182 possono essere inoltrate alla regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui sopra.

**04A12688**

## ORDINI CAVALLERESCHI

**Comunicato di rettifica relativo agli estratti concernenti il conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana».**

Nell'elenco relativo al conferimento dell'onorificenza di «Grande Ufficiale» del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 147 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 2004, alla pag. 51, dove è scritto: «Pinto Avv. dott. Marco ...», è stato corretto in: «Pinto dott. Marco ...».

**04A12684**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501004/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 659723 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 594687 | 8048718 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **320,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 1,00 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.